

NOTA PRELIMINARE GENERALE

AL

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963-64

I. -- BILANCIO DELLO STATO

1. -- PREMESSE

Le previsioni per l'esercizio finanziario 1963-64, poste a raffronto con le corrispondenti previsioni iniziali per il corrente esercizio 1962-63, si riassumono come appresso:

	Previsioni dell'esercizio 1962-63 —	Previsioni dell'esercizio 1963-64 — (milioni di lire)	Differenze —
<i>Parte effettiva:</i>			
Spesa	4.761.028,2	5.654.340 -	+ 893.311,8
Entrata	4.482.212,3	5.265.275,9	+ 783.063,6
Disavanzo effettivo . . .	<u>278.815,9</u>	<u>389.064,1</u>	+ <u>110.248,2</u>
<i>Movimento di capitali:</i>			
Spesa	411.687,7	469.828 -	+ 58.140,3
Entrata	37.188,2	53.296,7	+ 16.108,5
Eccedenza della spesa sull'entrata	<u>374.499,5</u>	<u>416.531,3</u>	+ <u>42.031,8</u>
<i>In complesso:</i>			
Spesa	5.172.715,9	6.124.168 -	+ 951.452,1
Entrata	4.519.400,5	5.318.572,6	+ 799.172,1
Disavanzo finanziario	<u>653.315,4</u>	<u>805.595,4</u>	+ <u>152.280 -</u>

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo sviluppo dei dati di cui sopra, con il dettaglio per Ministeri per quanto attiene alla spesa, viene esposto, per categorie e nel complesso, nel prospetto allegato A.

I dati di anzi esposti mettono in evidenza che al disavanzo finanziario di milioni 805.595,4 previsto per l'esercizio 1963-64, concorrono per milioni 389.064,1 la parte effettiva e per milioni 416.531,3 il « Movimento di capitali ».

Il disavanzo effettivo risulta, a sua volta, come dai dati che seguono, posti a raffronto con quelli corrispondenti dell'esercizio 1962-63:

	Previsioni dell'esercizio 1962-63	Previsioni dell'esercizio 1963-64	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
<i>Parte ordinaria:</i>			
Spesa	3.312.785,4	4.051.906,5	+ 739.121,1
Entrata	4.352.248 -	5.145.486 -	+ 793.238 -
Avanzo	<u>1.039.462,6</u>	<u>1.093.579,5</u>	+ 54.116,9
<i>Parte straordinaria:</i>			
Spesa	1.448.242,8	1.602.433,5	+ 154.190,7
Entrata	129.964,3	119.789,9	- 10.174,4
Disavanzo	<u>1.318.278,5</u>	<u>1.482.643,6</u>	+ 164.365,1
Disavanzo effettivo	<u>278.815,9</u>	<u>389.064,1</u>	+ 110.248,2

A determinare le suesposte risultanze di parte effettiva concorrono anche le somme accantonate in relazione a provvedimenti legislativi in corso all'atto della presentazione del progetto di bilancio, somme iscritte in due distinti fondi, l'uno di parte ordinaria ammontante a milioni 375.564,5, l'altro di parte straordinaria di milioni 119.716,1.

Dallo specchio che precede si rileva che per l'esercizio 1963-64 è previsto un avanzo di parte ordinaria di milioni 1.093.579,5, che viene destinato alla parziale copertura del disavanzo di parte straordinaria previsto in milioni 1.482.643,6 rimanendo così un disavanzo di parte effettiva di milioni 389.064,1, per la cui copertura il disegno di legge di approvazione dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero del tesoro prevede il ricorso ad operazioni finanziarie.

La ripartizione delle previsioni di parte effettiva nei due suddetti titoli con il dettaglio, per la spesa, degli stanziamenti per singoli Ministeri, in raffronto con le previsioni approvate per la corrente gestione, risulta dall'allegato B alla presente esposizione.

Nei capitoli che seguono, le previsioni di che trattasi vengono esaminate in dettaglio.

2. — PARTE EFFETTIVA

PREMESSA

Sia le spese che le entrate sono previste in importo superiore a quello recato dalle previsioni iniziali per il 1962-63.

L'espansione della spesa pubblica è da attribuire, essenzialmente, ad un duplice ordine di fattori: la maggiore incidenza di oneri recati da provvedimenti legislativi già perfezionati in legge od in corso e l'adeguamento di stanziamenti di spese obbligatorie.

Circa le entrate, il maggior gettito che si prevede di realizzare nel nuovo esercizio è da porre in relazione sia agli effetti di nuovi provvedimenti fiscali, sia al favorevole andamento dei cespiti tributari dovuto, soprattutto, al processo di naturale dilatazione dei gettiti.

Nei paragrafi che seguono, le previsioni per il nuovo esercizio vengono esaminate nei fattori costitutivi di esse e nelle differenze risultanti rispetto a quelle corrispondenti per l'esercizio 1962-63.

SPESA

Le previsioni di spesa effettiva per l'esercizio 1963-64, nell'indicato complessivo importo di milioni 5.654.340, si riassumono, per grandi voci, come dal prospetto che segue, nel quale viene effettuato il raffronto con le corrispondenti previsioni iniziali per la gestione 1962-63, indicando, per ciascuna voce e per gli elementi che la compongono, la percentuale di concorso al totale della spesa stessa.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	PREVISIONI ESERCIZIO 1962-63		PREVISIONI ESERCIZIO 1963-64		DIFFERENZE	
	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	fra gli im- porti in mi- lioni di lire	fra le proporzioni percentuali
I. - Oneri a carattere economico e produttivo:						
Spese per opere pubbliche e strade ferrate	775.489,8	16,3	865.814,7	15,3	+ 90.324,9	— 1 -
Spese per i servizi economici	251.946,2	5,3	317.125,8	5,6	+ 65.179,6	+ 0,3
	1.027.436 -	21,6	1.182.940,5	20,9	+ 155.504,5	— 0,7
II. - Spese per la sicurezza interna ed internazionale:						
Spese per la difesa militare .	717.349,2	15,1	800.254,3	14,2	+ 82.905,1	— 0,9
Spese per i servizi di polizia .	186.251,4	3,9	206.226,1	3,6	+ 19.974,7	— 0,3
Spese per la giustizia	90.317,3	1,9	96.487,6	1,7	+ 6.170,3	— 0,2
	993.917,9	20,9	1.102.968 -	19,5	+ 109.050,1	— 1,4
III. - Spese di carattere sociale:						
Spese per la beneficenza, l'assistenza sociale e la previdenza	383.080,4	8 -	490.081,3	8,7	+ 107.000,9	+ 0,7
Pensioni di guerra	240.950 -	5,1	265.000 -	4,7	+ 24.050 -	— 0,4
	624.030,4	13,1	755.081,3	13,4	+ 131.050,9	+ 0,3
IV. - Istruzione pubblica . .						
	768.815,9	16,1	1.000.426,3	17,7	+ 231.610,4	+ 1,6
V. - Interessi di debiti pubblici						
	262.827,2	5,5	253.415,9	4,5	- 9.411,3	— 1 -
VI. - Oneri in dipendenza di prezzi politici e per sovvenzioni ad Aziende autonome .						
	98.487,4	2,1	69.332,1	1,2	- 29.155,3	— 0,9
VII. - Interventi a favore della finanza regionale e locale .						
	323.688 -	6,8	383.117,3	6,8	+ 59.429,3	—
VIII. - Servizi delle finanze, del tesoro e del bilancio . .						
	210.538,1	4,4	232.495,5	4,1	+ 21.957,4	— 0,3
IX. - Spese per l'esecuzione del trattato di pace						
	6.142,1	0,1	6.138,6	—	— 3,5	— 0,1
X. - Oneri diversi:						
Spese per gli organi ed i servizi generali dello Stato .	201.782,4	4,2	268.215,9	4,8	+ 66.433,5	+ 0,6
Spese aventi relazione con le entrate	126.458 -	2,7	149.590 -	2,7	+ 23.132 -	—
Spese per i servizi relativi agli ex territori coloniali	577,8	—	194,5	—	— 383,3	—
Spese per i servizi all'estero .	42.380,5	0,9	41.376,8	0,7	- 1.003,7	— 0,2
Spese per i servizi di culto .	13.784,8	0,3	17.743,4	0,3	+ 3.958,6	—
Spese per la liquidazione degli oneri di guerra	24.137,9	0,5	22.797,9	0,4	- 1.340 -	— 0,1
Fondi indivisi e fondi di riserva	36.023,8	0,8	168.506 -	3 -	+ 132.482,2	+ 2,2
	445.145,2	9,4	668.424,5	11,9	+ 223.279,3	+ 2,5
	4.761.028,2	100 -	5.654.340 -	100 -	+ 893.311,8	—

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli accantonamenti effettuati sui fondi speciali, iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi ancora non perfezionati in legge, all'atto della presentazione del progetto di bilancio, sono stati considerati, ove possibile, ripartitamente nelle diverse voci, in relazione alle finalità dei singoli provvedimenti.

Lo sviluppo delle spese considerate nei gruppi di oneri sopraindicati risulta dall'allegato C, nel quale le spese stesse sono esposte nei singoli fattori costitutivi. Nell'allegato D viene, invece, riportato il dettaglio delle spese effettive per i diversi stati di previsione nei quali sono considerate.

I dati dianzi esposti pongono in luce che, ad eccezione di alcuni gruppi di spesa, tutti gli altri registrano aumenti rispetto all'esercizio 1962-63, ora in corso.

Tali aumenti si verificano, in misura più notevole, nelle spese per l'istruzione pubblica, negli interventi a carattere economico e produttivo, in quelli per finalità sociali, nelle spese per la sicurezza interna ed internazionale, negli interventi a favore della finanza regionale e locale e negli oneri diversi.

Circa questi ultimi è da tener presente che al cospicuo aumento, il più elevato sia in valori assoluti che in termini percentuali, concorrono, in misura notevole, gli accantonamenti relativi a provvedimenti recanti oneri allo stato non ripartibili tra i diversi gruppi in cui è stata classificata la spesa statale. Prescindendo da tali accantonamenti, l'espansione più elevata, in termini percentuali, risulta essere quella relativa alla istruzione pubblica, seguita dalle spese di carattere sociale.

Qui di seguito si espongono, per i singoli gruppi di oneri, le principali voci di spesa, nonché le variazioni di maggiore rilievo risultanti rispetto alle corrispondenti previsioni per il corrente esercizio finanziario, con l'indicazione delle cause che le hanno determinate.

I. — ONERI A CARATTERE ECONOMICO E PRODUTTIVO.

Gli oneri di che trattasi, che rappresentano il 20,9 per cento della spesa effettiva per il 1963-64, concernono, per milioni 865.814,7, spese per opere pubbliche e strade ferrate (contro milioni 775.489,8 del precedente esercizio) e, per milioni 317.125,8, spese per i servizi economici (le corrispondenti previsioni per il 1962-63 ammontavano, invece, a milioni 251.946,2).

Tra le spese per le opere pubbliche sono da segnalare:

quelle per l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare, di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 26 novembre 1955, n. 1177, modificata dalla legge 10 luglio 1962, n. 890 e 30 gennaio 1962, n. 28 (miliardi 209,9);

le spese per l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588 (miliardi 20);

il contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale determinato ai sensi della legge 27 giugno 1962, n. 886 (miliardi 32);

il contributo del Tesoro all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) (miliardi 83,8, al netto della quota del 5 per cento, pari a miliardi 4,4, stanziata ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la concessione alle Provincie, ai Comuni e loro consorzi di contributi per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade e della spesa di miliardi 0,5 per la costruzione, ai termini della legge 22 novembre 1962, n. 1708, di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte sul fiume Po);

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 234,9, di cui miliardi 15 per la riparazione di danni bellici);

l'annualità per la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori (miliardi 12);

le spese per l'esecuzione di opere di bonifica e di miglioramento fondiario (miliardi 46,1);

il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 aprile 1962, n. 211 (miliardi 16,6).

Le spese in parola includono, anche, miliardi 154,8 di cui miliardi 16,6 per riparazione di danni bellici) per annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali. Detto importo comprende, anche, la somma di miliardi 15,1 da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la concessione di contributi trentennali ad Enti e Società per la costruzione di autostrade (di cui miliardi 9,2 per limiti di impegno autorizzati sino a tutto il 1962-63 e miliardi 5,9 per limiti di impegno decorrenti dal 1963-64).

Della suindicata somma di miliardi 154,8, miliardi 11,4, concernono nuovi limiti di impegno a carico del bilancio statale decorrenti dall'esercizio 1963-64 riguardanti: per miliardi 3,3 l'edilizia scolastica, per miliardi 3,2 l'edilizia economica e popolare e per miliardi 4,9 contributi e concorsi per opere di competenza di Enti locali, per opere di miglioramento fondiario e per la riparazione di danni bellici. Tali nuovi limiti di impegno consentiranno l'esecuzione di opere per un importo complessivo valutabile in circa 260 miliardi (il contributo all'A.N.A.S. per il limite di impegno decorrente dal 1963-64, cui si è dianzi fatto cenno, assicurerà, a sua volta, costruzioni di autostrade per un importo complessivo valutabile in circa 215 miliardi).

Le spese per opere pubbliche presentano un aumento di milioni 90.324,9. A determinare tale aumento concorre l'applicazione delle seguenti leggi:

27 giugno 1962, n. 886, riguardante la concessione di un contributo a titolo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana (+ milioni 17.000);

11 giugno 1962, n. 588, concernente un piano straordinario per favorire la rinascita economico-sociale della Sardegna (+ milioni 2.500);

12 febbraio 1958, n. 126, recante disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico (+ milioni 8.000);

24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali (+ milioni 5.650 da corrispondere all'A.N.A.S.);

13 agosto 1959, n. 904, sulla sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale (+ milioni 1.000);

3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (+ milioni 2.000);

26 gennaio 1962, n. 17 e 24 luglio 1962, n. 1073, di stralcio del piano decennale per lo sviluppo della scuola (+ milioni 3.230; per effetto delle maggiori spese rientranti nel gruppo di oneri in esame recate da dette leggi rispetto a quelle considerate sull'accantonamento di complessivi miliardi 120,1 incluso nelle previsioni 1962-63, in relazione al detto piano decennale);

23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari (+ milioni 1.750);

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27 aprile 1962, n. 211, riguardante il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato (+ milioni 16.598);

18 agosto 1962, n. 1360, recante disposizioni per il finanziamento della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e per l'acquisto di terreni montani abbandonati, per la parte relativa agli oneri in esame (+ milioni 1.000).

Ulteriori fattori di aumento sono costituiti dagli accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti in corso riguardanti, tra l'altro:

liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per i lavoratori (+ milioni 12.000; detto provvedimento si è successivamente perfezionato nella legge 14 febbraio 1963, n. 60);

disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiarie e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, per la parte considerabile nel gruppo di oneri in esame (+ milioni 5.000);

concessione di un contributo per la costruzione di un bacino di carenaggio a La Spezia, Ravenna e Livorno e di un bacino galleggiante nel porto di Taranto (+ milioni 905; il relativo provvedimento si è concretato nella legge 14 febbraio 1963, n. 143).

Tra gli aumenti va anche segnalato il maggior contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), determinato in base al disposto di cui all'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (+ milioni 13.652,2, di cui milioni 4.438 destinati alla concessione dei già cennati contributi da corrispondere alle provincie, ai comuni e loro consorzi nella spesa per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade e milioni 500 alla predetta costruzione dei ponti stabili sul fiume Po).

In aumento operano, inoltre, i nuovi o maggiori limiti di impegno per complessivi milioni 19.374,3 a carico del bilancio dello Stato, tra i quali vanno segnalati:

il limite d'impegno di milioni 3.250 autorizzato per l'esercizio 1963-64 dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, per la concessione di contributi in annualità nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica d'interesse di enti locali, comprensivo di quello di milioni 1.500 di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645;

i limiti d'impegno per complessivi milioni 3.200 autorizzati per il predetto esercizio finanziario dalle leggi 21 aprile 1962, n. 195 (milioni 3.000), 30 gennaio 1962, n. 28 (milioni 200), per la concessione di contributi in annualità per l'edilizia economica e popolare (in aumento incide anche la seconda annualità del limite d'impegno di milioni 1.000 autorizzata per l'esercizio 1962-63 dalla legge 19 gennaio 1963, n. 17, per analoghe finalità);

i limiti d'impegno per complessivi milioni 4.309,3 che vengono autorizzati con la legge di approvazione dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il 1963-64 per la concessione di contributi nelle spese di riparazione di danni bellici (milioni 1.210) ed in quelle per opere varie o di competenza di enti locali (milioni 3.099,3);

il limite d'impegno di milioni 500 autorizzato per il 1963-64 dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per concorso dello Stato negli interessi sui prestiti e mutui concessi dagli istituti esercenti il credito agrario per spese di miglioramento fondiario;

l'aumento di milioni 7.000 apportato con legge 19 gennaio 1963, n. 17, alle misure dei limiti d'impegno previsti dall'art. 6 della legge 31 ottobre 1962, n. 1500, di approvazione dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63 per concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali.

Tra gli aumenti vanno, infine, ricordate le maggiori autorizzazioni nette per complessivi milioni 15.150 proposte rispetto alla precedente gestione, col disegno di legge di approvazione del predetto stato di previsione avuto essenzialmente riguardo alle esigenze

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relative alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 ed alla riparazione di danni bellici.

Per contro, in senso riduttivo hanno inciso, tra l'altro, per effetto dell'esaurimento delle relative autorizzazioni di spesa, le leggi:

9 luglio 1957, n. 600, recante disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli enti e sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano (— milioni 33.750);

5 luglio 1961, n. 668, sull'autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede della biblioteca nazionale centrale di Roma (— milioni 2.500);

10 ottobre 1962, n. 1495, recante ulteriori autorizzazioni di spesa per il pagamento di lavori eseguiti per l'aeroporto intercontinentale di Roma - Fiumicino (— milioni 1.440).

Delle spese per i servizi economici sono da porre in evidenza tra le altre:

le sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi (miliardi 31,9);

i contributi per costruzioni, trasformazioni e riparazioni di navi mercantili (miliardi 20);

le spese per l'incremento dell'agricoltura e per la tutela economica della produzione agricola (miliardi 18,8);

quelle per interessi sulle obbligazioni da emettere per il finanziamento del piano quinquennale di sviluppo agricolo e di miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne (miliardi 22,8);

le spese generali ed altre diverse del Ministero dell'agricoltura (miliardi 37,5);

le sovvenzioni chilometriche ed i sussidi straordinari di esercizio per servizi di trasporto concessi (miliardi 18,3);

gli oneri derivanti dal Regolamento n. 19 della C.E.E. per l'attuazione di una politica comune nel settore granario (miliardi 15);

gli oneri derivanti da accordi economici e finanziari internazionali, comprese le spese connesse con l'esecuzione dei trattati della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità economica europea (miliardi 33);

il contributo al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (miliardi 8);

gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 9,6);

il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (miliardi 10);

le provvidenze a favore del turismo e dell'industria alberghiera (miliardi 6,9);

le spese per l'industria ed il commercio (miliardi 19,4);

le spese per lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (miliardi 7,6).

L'incremento di milioni 65.179,6 nelle spese per i servizi economici è determinato, tra l'altro, dall'applicazione delle leggi:

2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (+ milioni 6.950, di cui milioni 5.300 per quote interessi e spese comprese nelle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento degli interventi in unica soluzione previsti dal piano stesso e milioni 1.650 per concorso negli interessi sui mutui da contrarre per la formazione della piccola proprietà contadina, per l'acquisto di bestiame, il miglioramento del patrimonio zootecnico e per lavori di riconversione colturale);

28 settembre 1962, n. 1433, che ha convertito in legge il decreto legge 30 luglio 1962, n. 955, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agricoli e restituzione di tali prelievi alla esportazione dei prodotti medesimi, nonché la istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione (+ milioni 10.000, di cui milioni 9.500 per rimborso dei prelievi agricoli di cui all'articolo 1 di detto decreto a favore dei prodotti previsti dallo stesso articolo quando sono esportati verso Paesi terzi non comunitari o verso Stati membri della Comunità economica europea, nei confronti dei quali l'importazione dei prodotti medesimi è assoggettata a prelievo e milioni 500 per rimborso alla produzione per il granturco e il grano tenero utilizzati nella produzione di amidi da parte delle industrie nazionali produttrici di amido da cereali);

18 agosto 1962, n. 1360, recante disposizioni per il finanziamento della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e l'acquisto di terreni montani abbandonati, per la parte rientrante nel gruppo di oneri in esame (+ milioni 2.110);

2 giugno 1962, n. 600, concernente il riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale (+ milioni 1.950);

31 dicembre 1962, n. 1834, che ha disposto la concessione ad istituti ed aziende di credito di contributi sugli interessi per l'effettuazione di operazioni di crediti finanziari di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 (+ milioni 925).

In aumento operano anche gli accantonamenti relativi a provvedimenti legislativi in corso all'atto della predisposizione del progetto di bilancio di che trattasi tra cui quelli concernenti:

la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della C.E.E. e della C.E.E.A. regolamenti agricoli (+ milioni 11.000);

l'assunzione a carico dello Stato degli oneri derivanti dal Regolamento n. 19 della C.E.E. per l'attuazione di una politica comune nel settore granario (+ milioni 15.000);

l'integrazione agli stanziamenti previsti dall'art. 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (+ milioni 6.000; detto provvedimento si è successivamente perfezionato nella legge 18 febbraio 1963, n. 318);

i contributi negli interessi a favore di Istituti e di Aziende di credito autorizzati a concedere crediti finanziari ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sui crediti alle esportazioni (+ milioni 2.000);

le disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiari e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, per la parte considerabile tra gli oneri in esame (+ milioni 4.300);

gli incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato (+ milioni 1.000; il relativo provvedimento si è concretato nella legge 12 marzo 1963, n. 180);

l'approvazione del protocollo italo-jugoslavo per il rinnovo dell'Accordo sulla pesca, firmato a Belgrado il 23 luglio 1962 (+ milioni 900).

In aumento hanno inciso, inoltre:

le maggiori occorrenze connesse con l'esecuzione dei trattati per l'Euratom e per la Comunità economica europea (+ milioni 3.828,5);

la maggiore spesa per interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia sui depositi vincolati in conto corrente a sollievo della circolazione (+ milioni 5.000);

la considerazione della somma di milioni 5.000 da corrispondere alle Società di navigazione di preminente interesse nazionale in conto di sovvenzioni ed integrazioni ad esse dovute ai sensi del decreto legge 7 dicembre 1936, n. 2091, convertito nella legge 10 maggio 1937, n. 1002.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alle sopraindicate variazioni in aumento se ne contrappongono altre in diminuzione, tra le quali sono da ricordare quelle connesse con il minor contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare stabilito, per l'esercizio di che trattasi, dalla legge 11 agosto 1960, n. 933, modificata dalla legge 14 novembre 1961, n. 1288 (— milioni 9.700).

Esposto quanto sopra relativamente alle principali componenti degli *oneri a carattere economico e produttivo* risultanti dal bilancio dell'esercizio 1963-64 ed alle cause che ne hanno determinato le variazioni, va considerato che con i contributi ed i concorsi da erogare nella gestione di che trattasi a favore di Enti e di privati vengono assicurati interventi aggiuntivi a quelli dello Stato valutabili intorno ai 900 miliardi di lire.

II. — SPESE PER LA SICUREZZA INTERNA ED INTERNAZIONALE

Queste spese comprendono gli *oneri per la difesa militare* (milioni 800.254,3, contro milioni 717.349,2 del 1962-63), quelli per i *servizi di polizia* (milioni 206.226,1 rispetto a milioni 186.251,4 del precedente esercizio) e le *spese per la giustizia* (milioni 96.487,6; le previsioni per l'esercizio ora in corso ammontano, invece, a milioni 90.317,3).

Le *spese per la difesa militare* riguardano, soprattutto, occorrenze relative al normale funzionamento delle Amministrazioni militari ed al mantenimento delle Forze armate (miliardi 688,7) e le esigenze connesse con il potenziamento della difesa (miliardi 111,1).

Le *spese per i servizi di polizia* includono le occorrenze relative al funzionamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (miliardi 121,5) e dell'Arma dei carabinieri (miliardi 84,7).

Le *spese per la giustizia*, infine, concernono gli oneri che lo Stato sostiene per l'amministrazione della giustizia ordinaria e per l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di prevenzione e di pena.

Il complessivo aumento di milioni 109.050,1 che il gruppo di oneri in esame presenta rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali dell'esercizio 1962-63 è in relazione, oltre che alle esigenze della difesa militare ed alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita con decreto del Ministro del Tesoro 30 marzo 1962, emanato in applicazione dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, per effetto delle variazioni registrate nello indice del costo della vita, ai provvedimenti economici a favore del personale in attività di servizio ed in quiescenza recati dalle leggi:

24 aprile 1962, n. 193, riguardante l'adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (+ milioni 21.209,4);

24 aprile 1962, n. 192, concernente l'adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (+ milioni 5.768);

19 aprile 1962, n. 183, relativa all'aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e degli allievi carabinieri, finanziari, guardie di pubblica sicurezza, agenti di custodia e vigili del fuoco (+ milioni 3.676);

25 maggio 1962, n. 417, concernente modifica della legge 19 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per quanto concerne la liquidazione definitiva della pensione (+ milioni 1.060);

19 aprile 1962, nn. 175 e 177 riguardanti, rispettivamente, la concessione di un assegno mensile agli impiegati civili del Ministero della difesa (+ milioni 4.969,7) e a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia (+ milioni 571);

16 luglio 1962, n. 922, concernente la revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie (+ milioni 2.507);

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16 dicembre 1961, n. 1308, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (+ milioni 850);

19 aprile 1962, n. 180, concernente l'attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato (+ milioni 7.120);

22 dicembre 1960, n. 1600, recante norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel territorio di Trieste (+ milioni 1.060,3).

In aumento ha anche inciso l'accantonamento sull'apposito fondo speciale della somma di milioni 1.400 in relazione al provvedimento concernente l'adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, concretato in legge 21 febbraio 1963, n. 356.

Per contro, in senso riduttivo hanno operato, tra l'altro, per milioni 4.656, le minori spese per le elezioni amministrative che si svolgeranno nel corso dell'esercizio, per la parte riguardante le spese dei corpi di polizia, rispetto a quelle considerate nel bilancio 1962-1963 per le elezioni politiche della primavera 1963.

III. — SPESE DI CARATTERE SOCIALE

Questo gruppo di oneri include le spese per la beneficenza, l'assistenza sociale, la previdenza e quelle per le pensioni di guerra.

Le spese per la beneficenza, l'assistenza sociale e la previdenza, previste in milioni 490.081,3 (contro milioni 383.080,4 del 19 dei relativi servizi (miliardi 345,4);

l'assistenza nel settore del lavoro e della previdenza sociale ed il funzionamento dei relativi servizi (miliardi 345,4);

la tutela della sanità pubblica (miliardi 42,5);

l'assistenza a favore degli invalidi, reduci, profughi e partigiani (miliardi 20,5);

l'educazione e l'assistenza dei sordomuti e dei ciechi (miliardi 14,5);

i contributi ad integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (miliardi 14,6);

i sussidi ad istituti di beneficenza e di assistenza (miliardi 9,9);

i contributi a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (miliardi 15) e dell'Amministrazione aiuti internazionali (miliardi 6,8).

Rispetto alle corrispondenti previsioni per il corrente esercizio finanziario, le spese per la beneficenza, l'assistenza sociale e la previdenza presentano un aumento netto di milioni 107.000,9, soprattutto connesso con l'applicazione delle leggi:

12 agosto 1962, n. 1338, recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (+ milioni 73.500);

26 ottobre 1957, n. 1047, sulla estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni (+ milioni 2.000);

27 luglio 1961, n. 628, concernente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (+ milioni 2.000);

12 agosto 1962, n. 1340, riguardante, tra l'altro, l'istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) (+ milioni 1.051).

In aumento operano anche, tra gli altri, gli accantonamenti di somme effettuati sugli appositi fondi speciali in relazione ai provvedimenti legislativi in corso, riguardanti:

l'elevazione dei trattamenti minimi di pensione ed il riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni (+ milioni 13.500; provvedimento concretatosi nella legge 9 gennaio 1963, n. 9);

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori agricoli (+ milioni 3.000; il relativo provvedimento si è perfezionato in legge 26 febbraio 1963, n. 329);

In aumento, infine, incidono, anche, il maggior concorso dello Stato al « Fondo per l'adeguamento pensioni » dell'I.N.P.S. (+ milioni 10.000) e le previste maggiori somme da corrispondere al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per concorso dello Stato nelle spese per le degenze che si verificheranno in più rispetto a quelle del 1966 (+ milioni 1.512).

Alle sopra indicate variazioni accrescitive se ne contrappongono altre in diminuzione, tra le quali sono da ricordare:

la minore incidenza della legge 26 agosto 1962, n. 1335, concernente modalità per il versamento di saldi relativi al contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dell'I.N.P.S. (— milioni 1.000);

l'esaurimento dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 5 novembre 1961, n. 1241, che dispose la concessione di sovvenzioni straordinarie a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (— milioni 1.000).

Le spese per le *pensioni di guerra* sono previste in milioni 265.000.

Rispetto al 1962-63 esse presentano un aumento di milioni 24.050 dovuto all'applicazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12, riguardante l'adeguamento delle pensioni di guerra indirette.

IV. — SPESE PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA

Le spese per *l'istruzione pubblica*, che nel bilancio per il corrente esercizio sono stabilite in milioni 768.815,9, vengono previste per il 1963-64, in milioni 1.000.426,3. Di detto ammontare miliardi 291,7 concernono la scuola materna, l'istruzione elementare e la scuola popolare, miliardi 147,5 l'istruzione secondaria di primo grado, miliardi 95,4 l'istruzione tecnica, miliardi 10,3 quella artistica, miliardi 36,6 l'istruzione classica, scientifica e magistrale e miliardi 59,6 l'istruzione universitaria.

Il restante importo riguarda: per miliardi 177,6 miglioramenti economici al personale direttivo e docente della scuola non ancora ripartibili, per miliardi 11,3 le spese per le antichità e le belle arti, per miliardi 12,8 l'assistenza scolastica, per miliardi 117,6 oneri di carattere generale ed altre spese diverse, incluse quelle per le ricerche scientifiche e per miliardi 40 contributi alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza degli enti locali da destinare — ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali — per miliardi 32 a favore dei comuni e per miliardi 8 a favore delle provincie.

L'incremento di milioni 231.610,4 risultante per questo gruppo di oneri è da attribuire, in buona parte, agli accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti in corso riguardanti, tra l'altro, l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della scuola (+ milioni 102.600) e le nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 (+ milioni 75.000), concretatisi, rispettivamente, nelle leggi 9 febbraio 1963, n. 78 e 18 febbraio 1963, n. 355.

In aumento operano, inoltre, tra l'altro, l'applicazione delle seguenti leggi:

26 gennaio 1962, n. 17 e 24 luglio 1962, n. 1073, di stralcio del piano decennale per lo sviluppo della scuola (+ milioni 18.363,2);

19 aprile 1962, n. 178, riguardante la concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione (+ milioni 6.369,8);

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12 agosto 1962, n. 1338, recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (+ milioni 1.844,6).

In aumento, infine, ha anche inciso la nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita con decreto del Ministro del tesoro 30 marzo 1962, emanato in applicazione dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, per effetto delle variazioni registrate nel costo della vita (+ milioni 6.977,8), nonché, l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle effettive occorrenze della gestione (+ milioni 19.793,5, di cui milioni 14.912 per l'istituzione di corsi e classi nelle scuole e istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica e milioni 1.146 relativi all'incremento delle spese per i servizi delle antichità e belle arti).

V. — SPESE PER INTERESSI DI DEBITI PUBBLICI

Le spese di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a milioni 253.415,9 riguardano per milioni 2.108 debiti perpetui, per milioni 14.247 debiti redimibili e per milioni 237.060,9 debiti variabili. A formare quest'ultimo importo concorrono, soprattutto, gli interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali (milioni 95.089,8), gli interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione (milioni 72.000), gli interessi sui buoni del tesoro ordinari (milioni 63.500), quelli sui certificati di credito da emettere per il finanziamento della spesa relativa al versamento all'I.N.P.S. dei saldi dei contributi al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (milioni 3.000) e per la sistemazione di taluni debiti dello Stato (milioni 2.500).

Rispetto al corrente esercizio 1962-63, gli oneri in questione presentano una diminuzione netta di milioni 9.411,3 essenzialmente determinata dalle minori esigenze per interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali (— milioni 5.040,8), per interessi di buoni del tesoro ordinari (— milioni 2.500), nonché sulle somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (— milioni 3.000).

VI. — ONERI IN DIPENDENZA DI PREZZI POLITICI E PER SOVVENZIONI AD AZIENDE AUTONOME

Il progetto di bilancio per il prossimo esercizio finanziario include, per gli oneri in questione, stanziamenti per complessivi milioni 69.332,1 (contro milioni 98.487,4 del 1962-63) riguardanti:

per milioni 10.032,1 la sovvenzione a pareggio del bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e per milioni 59.300 accantonamenti effettuati in relazione ai provvedimenti concernenti: l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, concretatosi nella legge 6 febbraio 1963, n. 45 (miliardi 20), l'attribuzione di un analogo assegno al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, perfezionatosi nella legge 28 gennaio 1963, n. 27 (miliardi 26,6), l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concretatosi nella legge 28 gennaio 1963, n. 30 (miliardi 4); modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e successive disposizioni in materia di Uffici locali, agenzie, ricevitorie postali ed il relativo personale, divenuto legge 2 marzo 1963, n. 307 (miliardi 7) e modifiche alle percentuali di liquidazione per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, perfezionatosi in legge 2 marzo 1963, n. 266 (miliardi 1,7).

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rispetto al 1962-63 gli oneri in esame presentano una contrazione netta di milioni 29.155,3, differenziale tra diminuzioni per complessivi milioni 88.455,3 ed aumenti per milioni 59.300 connessi con i cennati accantonamenti sull'apposito fondo speciale in relazione ai predetti provvedimenti concernenti il personale di Amministrazioni autonome.

Le diminuzioni, nel suindicato importo di milioni 88.455,3, sono da attribuire all'eliminazione dell'accantonamento effettuato nel 1962-63 per il provvedimento concernente la gestione di ammasso obbligatorio per contingente di grano per la campagna 1961-62 (— milioni 14.000), nonché della sovvenzione straordinaria del Tesoro alle Ferrovie dello Stato a pareggio del bilancio (— milioni 42.125,3) ed alla diversa considerazione delle somme da corrispondere alla medesima Amministrazione ferroviaria a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico (— milioni 32.330), in relazione a quanto disposto dalla legge 29 novembre 1962, n. 1688, riguardante la sistemazione finanziaria del bilancio di detta Azienda.

VII. — SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE.

Queste spese, previste in milioni 383.117,3 (contro milioni 323.688 del 1962-63), riguardano, per milioni 135.500, interventi a favore delle Regioni a statuto speciale e, per milioni 247.617,3, interventi a favore delle provincie e dei comuni.

Relativamente alle Regioni è da porre in evidenza che dell'indicato importo, miliardi 80 si riferiscono alla regolazione delle somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, miliardi 12,5 riguardano la regolazione di quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda, miliardi 43 concernono il fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Circa gli interventi a favore della finanza locale, sono da segnalare:

le devoluzioni a favore dei comuni e delle provincie dell'imposta generale sull'entrata (miliardi 125,6);

quelle a favore dei comuni sul provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli (miliardi 22,8);

le devoluzioni a favore delle provincie dei tre quinti dell'addizionale a tributi vari (miliardi 42) e del terzo delle tasse di circolazione (miliardi 28,3).

E' anche da far presente che gli interventi in parola considerano la spesa di miliardi 15,5 da erogare, ai sensi della legge 27 gennaio 1962, n. 7, a favore del comune di Napoli a titolo di contributo per l'anno 1964 e per l'ammortamento dei mutui contratti a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per gli esercizi dal 1946 al 1960, nonché quelle di miliardi 5 ciascuna per la concessione di un contributo al comune di Roma e per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi fino al 1958 incluso.

Rispetto alle previsioni del corrente esercizio le spese di che trattasi presentano un aumento di milioni 59.429,3, essenzialmente determinato dalle occorrenze per devoluzioni di cespiti erariali previste dalle vigenti norme.

VIII. — SPESE PER I SERVIZI FINANZIARI, DEL TESORO E DEL BILANCIO.

Gli oneri di che trattasi concernono per milioni 167.548,4, i servizi delle Finanze (di cui milioni 49.681,1 per servizi del Corpo della guardia di finanza, milioni 22.722,2 per quelli delle imposte dirette, milioni 21.363,5 per i servizi del catasto, milioni 21.721,5 per

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quelli delle tasse sugli affari), per milioni 64.661,6 i servizi del Tesoro (compresi milioni 21.145,5 per i servizi del Provveditorato generale dello Stato per tutte le Amministrazioni) e per milioni 285,5 i servizi del Bilancio.

Rispetto alle previsioni del corrente esercizio gli oneri di che trattasi presentano un incremento di milioni 21.957,4 riguardante per milioni 15.722,7, spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza. Sull'espansione di queste ultime spese ha inciso, tra l'altro, l'applicazione delle leggi 24 aprile 1962, nn. 192 e 193, concernenti, rispettivamente, tra l'altro, l'adeguamento dell'indennità di alloggio (+ milioni 1.116) e di quella militare (+ milioni 3.694) del personale del Corpo della guardia di finanza; 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria (+ milioni 1.147,4); 21 aprile 1962, n. 229, riguardante iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse (+ milioni 2.000); 22 dicembre 1960, n. 1600, recante norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel territorio di Trieste (+ milioni 739,3) e del già citato decreto del Ministro del tesoro 30 marzo 1962, emanato in applicazione dell'articolo 1 della ripetuta legge 27 maggio 1959, n. 324, che ha stabilito la nuova misura dell'indennità integrativa speciale (+ milioni 1.826,5).

Per quanto concerne i servizi, in aumento si presentano, tra le altre, le spese per i servizi del Provveditorato generale dello Stato per tutte le Amministrazioni, in relazione alle maggiori occorrenze per la fornitura di cancelleria, mobili e macchine d'ufficio e carte rappresentative di valori (+ milioni 3.415) ed il compenso dovuto sull'ammontare dei depositi in buoni del tesoro ordinari costituiti presso l'Istituto di emissione dalle aziende di credito, in relazione alla consistenza dei medesimi (+ milioni 700).

IX. — SPESE PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI PACE.

Le spese di che trattasi sono previste in milioni 6.138,6, di cui milioni 5.000 per l'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali ad esso connessi, milioni 1.000 per la liquidazione degli indennizzi dovuti a connazionali per i beni espropriati dalla Jugoslavia o ceduti alla stessa e milioni 138,6 per spese generali e di funzionamento di organi costituiti per dare esecuzione al Trattato medesimo.

X. — ONERI DIVERSI.

Gli oneri in questione, previsti in milioni 668.424,5, riguardano le *spese per gli organi ed i servizi generali dello Stato* (milioni 268.215,9, contro milioni 201.782,4 del 1962-63), *quelle aventi relazione con le entrate* (milioni 149.590 rispetto a milioni 126.458 previsti per il corrente esercizio), *le spese per gli ex territori coloniali* (milioni 194,5), *quelle per i servizi all'estero* (milioni 41.376,8), *le spese per i servizi del culto* (milioni 17.743,4) e *quelle per la liquidazione degli oneri di guerra* (milioni 22.797,9).

Nel gruppo di oneri in esame sono anche compresi, nella voce « *Fondi indivisi e fondi di riserva* », le somme accantonate su appositi fondi per sopperire ad esigenze non considerate nelle dotazioni delle singole Amministrazioni, in quanto non esattamente valutabili in sede di previsione, ovvero non attribuibili ai precedenti gruppi di spesa per l'indeterminatezza dell'occorrenza nel suo oggetto o nell'incidenza sui singoli servizi. Tali somme ammontano per l'esercizio in questione, a milioni 168.506.

Le *spese per gli organi ed i servizi generali dello Stato*, ammontanti come si è detto a milioni 268.215,9 riguardano, soprattutto, il funzionamento degli Organi costituzionali (miliardi 16,2), le spese per la Presidenza del Consiglio (miliardi 16,8), quelle dell'Ammini-

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strazione civile dell'Interno, per gli Archivi di Stato e per i servizi antincendi (miliardi 65,6), le somme da corrispondere all'Amministrazione delle Ferrovie quale rimborso degli oneri dalla stessa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario ed a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico (miliardi 41,6), la devoluzione delle tasse di radiofonia e dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione (miliardi 54,5), il contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 novembre 1962, n. 1688 (miliardi 47,9) e le spese per i servizi del teatro (miliardi 8,1).

Queste spese presentano un aumento netto di milioni 66.433,5, dovuto, soprattutto:

alla considerazione, nel gruppo di oneri in esame, delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico, avendo la legge 29 novembre 1962, n. 1688, sulla sistemazione finanziaria del bilancio dell'Azienda di che trattasi, stabilito, per gli esercizi dal 1962-63 al 1965-66, in miliardi 59 il complessivo ammontare per rimborso degli oneri e delle spese sostenute per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario e per la copertura dei predetti disavanzi delle linee a scarso traffico (+ milioni 25.000);

al maggior contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale ferroviario, in relazione a quanto disposto dall'art. 3 della predetta legge n. 1688 del 1962 (+ milioni 32.864,1);

alle maggiori quote da devolvere alla società concessionaria ed altri enti sui proventi dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione, per effetto del maggior gettito previsto per i cespiti ai quali vengono commisurate le erogazioni di che trattasi (+ milioni 7.643,2);

alle maggiori somme da versare all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, disposta dalla legge 25 aprile 1961, n. 355 (+ milioni 5.000);

alle accresciute esigenze per i servizi dell'Amministrazione civile dell'interno, in relazione, soprattutto, all'applicazione delle leggi 19 aprile 1962, n. 176, riguardante la concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno, 22 dicembre 1960, n. 1600, recante norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel territorio di Trieste, per la parte relativa agli oneri in esame, 24 aprile 1962, nn. 192 e 193, concernenti, rispettivamente, l'adeguamento delle indennità di alloggio e militare dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del decreto del Ministero del tesoro 30 marzo 1962, che stabilisce, in applicazione della ripetuta legge 27 maggio 1959, n. 324, la nuova misura dell'indennità integrativa speciale (+ milioni 8.037,4).

A tali fattori accrescitivi si contrappongono, fra l'altro:

l'esaurimento della spesa autorizzata dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1235, relativa alle celebrazioni nazionali del primo centenario dell'Unità d'Italia (— milioni 2.626);

la minore incidenza della legge 16 agosto 1962, n. 1341, recante norme per il finanziamento dei censimenti generali (— milioni 1.457);

le minori spese per le elezioni amministrative che si svolgeranno nel corso dell'esercizio rispetto a quelle delle elezioni politiche della primavera del 1963 (— milioni 12.759,6).

Le spese aventi relazione con le entrate concernono, a loro volta, per miliardi 114,5 restituzioni e rimborsi di tributi, per miliardi 15,6, aggi ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate e, per miliardi 19,5, vincite al lotto ed alle lotterie.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'incremento di milioni 23.132 che si riscontra nelle spese in parola riguarda:

per milioni 18.498,5 le restituzioni ed i rimborsi — per effetto, soprattutto, delle maggiori occorrenze per restituzione dell'imposta generale sull'entrata (+ milioni 10.000) e dei diritti di confine (+ milioni 5.000) sui prodotti industriali esportati;

per milioni 2.483,5 le spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate, per effetto, anche, dell'accantonamento di milioni 950 sull'apposito fondo speciale in relazione al provvedimento relativo alla concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto, perfezionatosi in legge 26 gennaio 1963, n. 26;

per milioni 2.150, le vincite al lotto ed alle lotterie.

Le spese per gli ex territori coloniali hanno prevalente riferimento con la sistemazione del personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.

La complessiva spesa di miliardi 41,4 prevista per i servizi all'estero riguarda, soprattutto, il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari (miliardi 15,7), i contributi ad organismi di carattere internazionale (miliardi 7,8), le spese per le relazioni culturali con l'estero (miliardi 5,4) e quelle per l'emigrazione e le collettività italiane all'estero (miliardi 2).

La contrazione netta di milioni 1.003,7 presentata da queste spese è, essenzialmente, dovuta all'eliminazione degli accantonamenti effettuati nel bilancio dell'esercizio 1962-63 in relazione ai provvedimenti concernenti la concessione alla Repubblica somala di un contributo straordinario a pareggio del bilancio per l'anno 1962 (— milioni 2.200, ed aiuti straordinari alla Somalia per le alluvioni del 1961 (— milioni 200).

In aumento operano, per contro, tra l'altro, oltre alle maggiori occorrenze per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 897,6), in relazione anche all'incidenza della legge 19 aprile 1962, n. 179, che ha disposto la concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero degli affari esteri, il maggior rimborso all'Amministrazione ferroviaria dell'onere derivante dalla concessione della tariffa ridotta ai connazionali che rimpatriano temporaneamente (+ milioni 200), nonché l'accantonamento di milioni 400 sul fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso concernente l'assegno di sede al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri, successivamente perfezionatosi in legge 6 febbraio 1963, n. 222.

Le spese per i servizi di culto concernono, per la quasi totalità, i contributi e concorsi a favore della Direzione generale del fondo per il culto.

L'aumento nelle spese di che trattasi è, in massima parte, determinato dall'accantonamento di milioni 3.180 in relazione al provvedimento legislativo recante miglioramenti economici al clero congruato, concretatosi in legge 28 febbraio 1963, n. 306.

Le spese per la liquidazione di oneri di guerra hanno prevalente riferimento con le somme da erogare per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, esclusi quelli per la riparazione e la ricostruzione di case di abitazione, considerati tra gli interventi di carattere economico e produttivo.

Rispetto al 1962-63 le spese in parola presentano una contrazione netta di milioni 1,340 determinata da variazioni in senso opposto, tra le quali è da citare quella in diminuzione di milioni 1.070 nelle spese per la liquidazione dei danni di guerra, le quali vengono previste, per il nuovo esercizio, in milioni 21.730 (contro milioni 22.800 del 1962-63).

Integrando tale importo con quello di milioni 8.270 destinato alla concessione di contributi per la riparazione dei danni di guerra nel settore dell'edilizia privata — incluso, come già accennato, tra le spese per opere pubbliche — si raggiunge l'importo di miliardi 30, di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I fondi di riserva ed i fondi indivisi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 168,5, concernono, essenzialmente, per miliardi 21 i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per quelle impreviste, per miliardi 9,7 il fondo per le occorrenze relative al Territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel Territorio medesimo e, per miliardi 137,6 le somme accantonate in relazione a provvedimenti in corso, non esattamente ripartibili, al momento attuale, tra le singole Amministrazioni e, pertanto, non ancora suddivisibili tra le diverse voci di incidenza.

Questi fondi presentano un aumento netto di milioni 132.482,2 da attribuire, in massima parte, alle maggiori somme accantonate in relazione soprattutto ai provvedimenti economici riguardanti i pubblici dipendenti non ripartibili al momento attuale.

SPESE PER IL PERSONALE

Gli oneri per il personale in attività di servizio e per quello in posizione di quiescenza, inclusi negli stanziamenti di spesa sopra considerati, ammontano a complessivi milioni 2.047.997,9 (a) nei quali sono compresi milioni 377.474 derivanti da provvedimenti legislativi in corso all'atto della formulazione del progetto di bilancio in esame considerati per la determinazione dell'ammontare degli appositi fondi speciali.

Tali provvedimenti, successivamente per la quasi totalità perfezionati in legge, riguardano principalmente: l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della scuola (legge 9 febbraio 1963, n. 78: milioni 102.600); le nuove misure della indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 (legge 18 febbraio 1963, n. 355: milioni 75.000); l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato (legge 28 gennaio 1963, n. 20: milioni 54.000); il trattamento economico del personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia (legge 30 gennaio 1963, n. 43: milioni 44.600); le nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (legge 26 gennaio 1963, n. 41: milioni 18.000); la concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato (legge 28 gennaio 1963, n. 21: milioni 3.600); l'estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori a lire 50.000 lorde (legge 6 febbraio 1963, n. 44: milioni 14.000); il mantenimento a favore del personale statale in attività ed in quiescenza delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni studenti universitari (legge 11 febbraio 1963, n. 79: milioni 1.000); l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (legge 28 gennaio 1963, n. 27: milioni 26.600), a quello delle ferrovie dello Stato (legge 6 febbraio 1963, n. 45: milioni 20.000) e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (legge 28 gennaio 1963, n. 30: milioni 4.000); le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e successive disposizioni, relativamente al personale di Uffici locali, agenzie e ricevitorie postali (legge 2 marzo 1963, n. 307: milioni 7.000); il ritocco dei criteri di liquidazione delle pensioni ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (legge 2 marzo 1963, n. 266: milioni 1.700).

La predetta complessiva spesa di milioni 2.047.997,9 — nella quale sono compresi milioni 74.500 (contro milioni 202 del 1962-63) per accantonamenti concernenti il personale di Amministrazioni autonome dello Stato (milioni 59.300) o promiscuamente personale dei diversi Ministeri e delle Aziende autonome (milioni 15.200) — presenta, rispetto a quella

(a) La ripartizione per Ministeri delle spese effettive, in oneri di personale ed occorrenze per i servizi, viene esposta nell'allegato E.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

recata dalle previsioni iniziali del 1962-63 un aumento di milioni 515.863,4 così risultante:

	Previsioni dell'esercizio 1962-63	Previsioni dell'esercizio 1963-64	Differenze
	(milioni di lire)		
Personale in attività di servizio	1.185.299,2	1.400.437,5	+ 215.138,3
Personale in quiescenza, compresi gli oneri per il trattamento particolare riservato al personale militare cessato dal servizio attivo per riduzione di quadri e a quello in posizioni particolari, nonché le indenni- tà di licenziamento e quelle <i>una tantum</i> in luogo di pensione	256.918,2	270.086,4	+ 13.168,2
	<u>1.442.217,4</u>	<u>1.670.523,9</u>	+ 228.306,5
Accantonamenti sui fondi speciali per spese non ancora ripartibili	89.917,1	377.474 —	+ 287.556,9
	<u>1.532.134,5</u>	<u>2.047.997,9</u>	+ 515.863,4

Detto incremento, che tiene naturalmente conto anche delle previste maggiori occorrenze in relazione alla situazione di fatto del personale in attività di servizio ed allo stato degli impegni per il debito vitalizio, è determinato in massima parte dall'incidenza, sullo esercizio 1963-64, di provvedimenti legislativi, tra i quali sono da segnalare, oltre a quelli in corso all'atto della predisposizione del bilancio di che trattasi cui si è già fatto cenno, i seguenti:

leggi 19 aprile 1962, nn. 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 180, che hanno disposto la concessione di un assegno mensile al personale civile di taluni Ministeri ed al personale operaio dello Stato (+ miliardi 28,6);

legge 24 aprile 1962, n. 193, concernente l'adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa, dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (+ miliardi 25,9);

legge 24 aprile 1962, n. 192, riguardante l'adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (+ miliardi 7,3);

legge 12 aprile 1962, n. 183, sull'aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e l'aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco (+ miliardi 3,6);

legge 16 luglio 1962, n. 922, riguardante la revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie (+ miliardi 2);

legge 22 luglio 1961, n. 628, che apporta modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (+ miliardi 2).

In aumento incidono anche, in notevole misura, gli effetti delle leggi 26 gennaio 1962, n. 17 e 24 luglio 1962, n. 1073, sullo stralcio del piano per lo sviluppo della scuola, relativamente alla parte concernente il personale (+ miliardi 15,9), nonché del decreto del Mini-

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stro del tesoro 30 marzo 1962, emanato in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, che, a seguito delle variazioni registrate nell'indice del costo della vita, ha stabilito la nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ miliardi 18,2).

Le spese per il personale comprese nel bilancio per l'esercizio 1963-64, distinte a seconda che riguardino il trattamento di attività di servizio o il debito vitalizio ed i trattamenti simili, vengono poste a raffronto nel prospetto che segue con le analoghe spese risultanti dalle previsioni iniziali dei cinque precedenti esercizi finanziari:

ESERCIZI FINANZIARI	Spese per il personale in attività di servizio	Debito vitalizio e trattamenti simili	Accantonamenti per spese non ripartibili in sede di previsioni iniziali	Totale generale
	(miliardi di lire)			
1958-59	856,8	176 -	55,2	1.087,8
1959-60	915,7	180,1	26,1	1.121,9
1960-61	1.004,8	209,7	55,1	1.269,6
1961-62	1.061,1	245,7	96,2	1.403 -
1962-63	1.185,3	256,9	89,9	1.532,1
1963-64	1.400,4	270,1	377,5	2.048 -

Sull'andamento delle spese in questione hanno inciso, oltre alle variazioni nella consistenza numerica del personale, la naturale espansione degli oneri di che trattasi, nonché l'adozione di provvedimenti economici, tra i quali sono da citare, per la loro portata finanziaria, oltre a quelli cui si è già fatto cenno trattando delle cause che hanno determinato le variazioni nelle spese di che trattasi per il 1963-64, rispetto al precedente esercizio, i seguenti provvedimenti:

legge 27 maggio 1959, n. 324, sulla revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti in attività di servizio ed in quiescenza;

legge 11 giugno 1959, n. 353, concernente il nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia;

legge 15 dicembre 1960, n. 1577, recante norme sul trattamento economico degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia;

legge 22 dicembre 1960, n. 1564, riguardante miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia spettanti a talune categorie di dipendenti statali;

legge 13 maggio 1961, n. 469, riguardante l'ordinamento dei servizi anticendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

legge 27 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali, nonché del personale ausiliario delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria ed artistica;

decreto ministeriale 8 giugno 1961, emanato in applicazione dell'articolo 1 della già citata legge 27 maggio 1959, n. 324, che, a seguito delle variazioni registrate nell'indice del

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costo della vita, ha stabilito la nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante dal 1° luglio 1961 al personale in attività di servizio ed in quiescenza.

Relativamente alle spese per il personale in attività di servizio ed a quelle per il debito vitalizio ed i trattamenti similari (con esclusione, quindi, delle spese considerate in accantonamenti non ripartibili in sede di previsioni iniziali) esse vengono analizzate nel prospetto che segue in relazione alla natura degli oneri che le compongono:

ESERCIZI FINANZIARI	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				DEBITO VITALIZIO E TRATTAMENTI SIMILARI		
	Assegni fissi	Compe- tenze acces- sorie	Oneri previ- denziali	Totale	Pensioni	Tratta- menti similari	Totale
	(miliardi di lire)						
1958-59	711,4	107,9	37,3	856,6	160,8	15,2	176-
1959-60	739,2	136,2	40,3	915,7	165,1	15-	180,1
1960-61	817,3	144,4	43,1	1.004,8	193,5	16,2	209,7
1961-62	861,3	153,7	46,1	1.061,1	228,9	16,8	245,7
1962-63	959,3	183,2	42,8	1.185,3	238,6	18,3	256,9
1963-64	1.136-	208,7	55,7	1.400,4	252-	18,1	270,1

Per quanto concerne, infine, il personale in attività di servizio, le relative spese hanno presentato, negli esercizi considerati, per le diverse categorie di personale, il seguente andamento:

ESERCIZI FINANZIARI	Personale civile	Personale militare (compreso quello dei corpi di polizia e di altri corpi armati)	Personale insegnante	Personale operaio	Totale spesa personale in attività di servizio
	(miliardi di lire)				
1958-59	232,3	261,7	306,5	56,1	856,6
1959-60	238,6	270-	352,9	54,2	915,7
1960-61	261,1	303,4	380,9	59,4	1.004,8
1961-62	280-	318,3	397,8	65-	1.061,1
1962-63	319,8	337,5	467,7	60,3	1.185,3
1963-64	370,9	379,2	581,4	68,9	1.400,4

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA

Le entrate effettive previste per l'esercizio 1963-64, ammontanti, come si è detto, a complessivi milioni 5.265.275,9 riguardano per milioni 4.999.028,2 cespiti tributari e, per milioni 266.247,7, entrate extra tributarie. I cespiti fiscali rappresentano, quindi, il 95 per cento circa delle entrate statali (l'analogo rapporto per il 1962-63 è del 94,4 per cento).

Il raffronto tra le previsioni per il nuovo esercizio e quelle iniziali per la corrente gestione risulta dal prospetto seguente:

	Previsioni dell'esercizio 1962-63	Previsioni dell'esercizio 1963-64	Differenze
	(milioni di lire)		
<i>Entrate tributarie]</i>			
<i>a) Ordinarie:</i>			
Imposte sul patrimonio e sul reddito	983.057,5	1.190.270,1	+ 207.212,6
Tasse ed imposte sugli affari	1.616.060 -	1.934.845 -	+ 318.785 -
Dogane ed imposte indirette	1.002.320 -	1.187.030 -	+ 184.710 -
Monopoli	496.580 -	559.024,3	+ 62.444,3
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	55.792,5	61.308,8	+ 5.516,3
Totale tributi ordinari	4.153.810 -	4.932.478,2	+ 778.668,2
<i>b) Straordinarie</i>	<i>76.550 -</i>	<i>66.550 -</i>	<i>- 10.000 -</i>
Totale cespiti tributari	4.230.360 -	4.999.028,2	+ 768.668,2
<i>Entrate extra tributarie</i>	<i>251.852,3</i>	<i>266.247,7</i>	<i>+ 14.395,4</i>
	4.482.212,3	5.265.275,9	+ 783.063,6

Il complessivo aumento di milioni 783.063,6 riguarda, quindi, per milioni 768.668,2 i cespiti fiscali e per milioni 14.395,4 le entrate extra tributarie.

L'aumento nelle entrate tributarie è la risultante di variazioni in senso opposto intese ad adeguare le previsioni relative ai gettiti che si presume di realizzare nell'esercizio 1963-64.

Nella valutazione dei singoli cespiti sono state tenute presenti anche le ripercussioni che, con l'esecuzione degli accordi relativi al Mercato comune europeo, si avranno sui proventi fiscali per effetto dell'ulteriore riduzione delle aliquote relative alle dogane ed alle sovrimeposte di confine.

Sulle variazioni nei cespiti tributari hanno inciso, oltre la naturale dilatazione della materia imponibile, per effetto dell'incremento delle attività produttive e dell'espansione del reddito nazionale, taluni provvedimenti fiscali.

Trattasi di provvedimenti emanati, in particolare, per reperire i fondi necessari per la copertura degli oneri derivanti dal miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per finanziare l'aumento dei trattamenti minimi di pensione ed il riordinamento di norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri, nonché per fronteggiare la concessione o l'adeguamento di particolari indennità a favore, soprattutto, del personale insegnante e di quello militare.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I principali di tali provvedimenti, non considerati nelle previsioni iniziali del precedente esercizio 1962-63, vengono indicati qui di seguito:

legge 18 aprile 1962, n. 206 che, con effetto 1° gennaio 1962, ha elevato le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B;

legge 18 aprile 1962, n. 209, che ha apportato variazioni nella scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo;

legge 27 giugno 1962, n. 820, recante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative;

decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962, n. 1433, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e restituzione di tali prelievi alla esportazione dei prodotti medesimi e l'istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione;

legge 22 agosto 1962, n. 1283, che ha disposto ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto;

legge 16 agosto 1962, n. 1347, recante modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo stato estero;

legge 18 ottobre 1962, n. 1550, che, con decorrenza 1° marzo 1963, ha unificato i tagli di carta bollata da lire 100, 200, 300 e 400 nella misura di lire 200;

decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592 e decreto ministeriale 26 novembre 1962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 novembre 1962, riguardanti, rispettivamente, la sostituzione della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, concernente la tariffa di vendita al pubblico di tabacchi, e l'inquadramento delle sigarette di produzione nazionale ed estera nella nuova tabella annessa al citato decreto presidenziale n. 1592 del 1962;

legge 29 dicembre 1962, n. 1744, recante nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani;

legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che istituisce una ritenuta di acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle Società e modifica la disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

ENTRATE TRIBUTARIE

Come si rileva dal prospetto riassuntivo, il complessivo introito di milioni 4.999.028,2 che si prevede di realizzare per i cespiti fiscali nell'esercizio 1963-64 riguarda per milioni 4.932.478,2 tributi ordinari (pari al 98,7 per cento delle entrate fiscali), e per milioni 66.550 quelli straordinari.

Relativamente ai *cespiti tributari ordinari*, la previsione di milioni 4.932.478,2 concerne:

a) *Imposte sul patrimonio e sul reddito.*

Il gettito dei tributi di che trattasi, previsto per il nuovo esercizio in milioni 1.190.270,1 riguarda, essenzialmente, l'imposta di ricchezza mobile (miliardi 680), quelle sulle società e sulle obbligazioni (miliardi 155), l'imposta complementare progressiva (miliardi 115), l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e provinciali (miliardi 59), le entrate riservate all'erario derivanti dalla estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(miliardi 61), le imposte sulle successioni e donazioni, compresa quella sul valore netto globale delle successioni (miliardi 57) e la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (miliardi 36).

Rispetto alle previsioni del 1962-63 il gruppo dei cespiti in questione presenta un aumento di milioni 207.212,6, essenzialmente determinato dal gettito di tale ritenuta di acconto istituita con la già citata legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (+ miliardi 36), nonché dai maggiori proventi valutati per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile (+ miliardi 105) e per quella complementare progressiva sul reddito complessivo (+ miliardi 26), tenuto conto anche delle variazioni alle aliquote di imposta disposte con le già indicate leggi 18 aprile 1962, n. 206 e n. 209, rispettivamente, per l'imposta di ricchezza mobile e per quella complementare.

b) *Tasse ed imposte sugli affari*

Per questo gruppo di cespiti è previsto un introito di milioni 1.934.845, riguardante, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (miliardi 1.110); quella di registro (miliardi 179); l'imposta di bollo (miliardi 175); le tasse sulle concessioni governative (miliardi 70); quelle automobilistiche (miliardi 85); le tasse di radiodiffusione ed i canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione (miliardi 61,4); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (miliardi 82); i diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse (miliardi 32,1); l'imposta ipotecaria (miliardi 44) e quella in surrogazione del registro e del bollo (miliardi 36).

Rispetto alle previsioni del corrente esercizio, i cespiti considerati nella voce in esame presentano un incremento di milioni 318.785, riguardante, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (+ miliardi 175), quella di bollo (+ miliardi 21), l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (+ miliardi 22), quella di registro (+ miliardi 49), le tasse automobilistiche (+ miliardi 15), l'imposta ipotecaria (+ miliardi 10) e le tasse di radiodiffusione e i canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione (+ miliardi 7,9).

Tale incremento tiene anche conto degli effetti dei già citati intervenuti provvedimenti fiscali, recanti:

disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative (legge 27 giugno 1962, n. 820);

ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto (legge 22 agosto 1962, n. 1283);

modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo stato estero (legge 16 agosto 1962, n. 1347);

unificazione dei tagli di carta bollata (legge 18 ottobre 1962, n. 1550);

disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani (legge 29 dicembre 1962, n. 1744);

c) *Dogane ed imposte indirette*

Il gettito dei tributi di che trattasi, previsto per il nuovo esercizio in milioni 1.187.030, riguarda, essenzialmente, l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali (miliardi 590), il provento delle dogane e diritti marittimi (miliardi 245) e quello delle sovrimposte di confine (miliardi 34,6), l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine (miliardi 73), l'imposta sul consumo del caffè (miliardi 59), quella di fabbricazione sui filati (miliardi 36), l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (miliardi 32), le imposte di

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fabbricazione sugli spiriti (miliardi 27), sulla birra (miliardi 18), sui gas incondensabili (miliardi 17) ed il diritto per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate (miliardi 18).

Rispetto alle previsioni del corrente esercizio, il gruppo di cespiti in questione presenta un incremento di milioni 184.710, determinato, soprattutto, dai maggiori proventi che si prevede di realizzare per l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e loro derivati (+ miliardi 115), per le dogane e diritti marittimi (+ miliardi 30), per l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (+ miliardi 3), per quella sul consumo del caffè (+ miliardi 6), per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti (+ miliardi 4), per quella sulla birra (+ miliardi 4) e per le sovrimposte di confine (+ miliardi 3).

Al predetto incremento concorre inoltre il gettito derivante dall'applicazione del citato decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962, n. 1433, sui prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli (+ miliardi 11).

d) *Monopoli*

Con la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, è stato disposto che con gli stessi decreti presidenziali con i quali sono fissate le tariffe di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale, sono indicate, per ogni prezzo di tariffa le quote spettanti, rispettivamente, al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli, al rivenditore e, per differenza, la quota da versare allo Stato, quale imposta di consumo.

A tale riparto si è provveduto con decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 e 15 dicembre 1959, n. 1114. Le quote di riparto, già variate a decorrere dal 1° gennaio 1961 con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545 sono state ulteriormente modificate con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592.

In relazione a ciò il complessivo introito spettante allo Stato, quale quota fiscale dei proventi che si prevede di realizzare nell'esercizio 1963-64 è di miliardi 559, di cui miliardi 525 per i tabacchi, miliardi 18,2 per i sali, miliardi 13,5 per i fiammiferi e gli apparecchi di accensione e miliardi 2,3 per le cartine e i tubetti per sigarette.

Rispetto alle previsioni del corrente esercizio si ha un incremento netto di milioni 62.444,3, riguardante per la quasi totalità, e cioè per miliardi 62, l'imposta sul consumo dei tabacchi sul cui gettito incidono anche gli effetti del menzionato decreto presidenziale n. 1592 del 1962 e del decreto ministeriale 26 novembre 1962 riguardante l'inquadramento delle sigarette di produzione nazionale ed estera nella nuova tabella ammessa al predetto decreto presidenziale.

e) *Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.*

Per questo gruppo di cespiti il bilancio del nuovo esercizio reca una previsione di milioni 61.308,8, riguardante, per la più gran parte, il provento del giuoco del lotto.

Rispetto alla corrente gestione viene valutato, per i cespiti di che trattasi, un maggiore introito di milioni 5.516,3 di cui milioni 5.000 per i proventi del lotto.

* * *

Per quanto attiene all'ordine di importanza dei diversi gruppi di cespiti dianzi considerati, nel concorso alla formazione del totale delle entrate fiscali ordinarie, i relativi dati possono essere desunti dal prospetto che segue, nel quale, con l'indicazione delle percentuali riguardanti il concorso medesimo, quale si rileva dal progetto del bilancio in esame, viene anche effettuato il raffronto con le analoghe percentuali risultanti dalle previsioni iniziali per il corrente esercizio 1962-63:

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ESERCIZIO 1962-63		ESERCIZIO 1963-64		DIFFERENZE	
	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
Imposte sul patrimonio e sul reddito	983.057,5	23,7	1.190.270,1	24,1	+ 207.212,6	+ 0,4
Tasse ed imposte sugli affari	1.616.060	38,9	1.934.845	39,2	+ 318.785	+ 0,3
Dogane ed imposte indirette	1.002.320	24,1	1.187.030	24,1	+ 184.710	—
Monopoli	496.580	12	559.024,3	11,3	+ 62.444,3	0,7
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	55.792,5	1,3	61.308,8	1,3	+ 5.516,3	—
	4.153.810	100	4.932.478,2	100	+ 778.668,2	—

Mentre l'incidenza relativa delle imposte sul patrimonio e sul reddito passa dal 23,7 al 24,1 per cento e quella delle tasse ed imposte sugli affari dal 38,9 al 39,2 per cento, i proventi dei monopoli si contraggono dal 12 all'11,3 per cento. Nessuna variazione risulta per gli altri gruppi di cespiti.

I *tributi straordinari*, previsti come accennato in milioni 66.550 (contro milioni 76.550 dell'esercizio in corso), concernono principalmente il gettito dell'addizionale straordinaria di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177 e quello dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

La contrazione rispetto al 1962-63 è da attribuire essenzialmente ai minori gettiti che si prevede di realizzare per quest'ultima imposta.

Il dettaglio delle previsioni relative ai cespiti tributari ordinari e straordinari, poste a raffronto con quelle iniziali della corrente gestione è esposto nell'allegato F.

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Come si è già detto, le *entrate extra tributarie*, previste in milioni 266.247,7, pari al 5 per cento circa delle entrate statali, presentano un aumento di milioni 14.395,4, rispetto alla gestione ora in corso.

La composizione di queste entrate e le variazioni per i singoli gruppi di introiti, rispetto alle previsioni del precedente esercizio, possono rilevarsi dal già richiamato allegato F.

Si precisano qui di seguito, per i principali gruppi di entrate extra tributarie, i proventi di maggiore rilievo:

a) *Redditi dei beni dello Stato*

Per questi redditi è previsto un introito di milioni 19.569,2 riguardante, principalmente, i proventi delle acque pubbliche e dalle pertinenze idrauliche, canali, pertinenze di bonifica e proventi della pesca (milioni 9.970), i redditi dei terreni e dei fabbricati del demanio (milioni 2.500), i proventi delle miniere e dei diritti sui permessi di ricerca

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mineraria (milioni 2.600) e quelli relativi alle concessioni di spiagge e pertinenze marittime e lacuali (milioni 2.500).

Rispetto alle corrispondenti previsioni del 1962-63 si ha una diminuzione netta di milioni 1.450, da attribuire essenzialmente ai minori proventi delle concessioni di spiagge e pertinenze marittime e lacuali e dei diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria.

b) *Prodotti netti di aziende e gestioni autonome*

I proventi di che trattasi riguardano per milioni 32.923,3 gli avanzi di gestione dell'Azienda monopolio banane (milioni 9.506,3), dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (milioni 11.882,5) e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (milioni 11.534,5) e per milioni 36.850 i proventi di gestioni speciali. Tra questi vanno segnalati: le quote degli utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (milioni 18.500) e delle Casse postali di risparmio (milioni 2.650), nonché gli utili della gestione dei buoni postali fruttiferi (milioni 15.400) devoluti al tesoro dello Stato.

L'aumento netto di milioni 9.488 che si registra per questo gruppo di introiti, è essenzialmente determinato dal maggior avanzo di gestione previsto per i Monopoli di Stato (+ milioni 7.517,3) e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (+ milioni 3.166). A tali principali fattori di incremento, si contrappone una diminuzione di milioni 1.500 per previsti minori utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti.

c) *Proventi di servizi pubblici minori*

Questi proventi, valutati in milioni 29.790,2, contro milioni 28.583,7 della corrente gestione riguardano, soprattutto, le multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (miliardi 9), le oblazioni e condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme della circolazione (miliardi 6), i diritti catastali e di scritturato (miliardi 5,2), quelli introitati dagli uffici all'estero (miliardi 2,1), i diritti inerenti al movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile (miliardi 2) e i diritti di verificaione dei pesi e delle misure (miliardi 1,6).

L'aumento netto di milioni 1.206,5 previsto per questo gruppo di cespiti è determinato soprattutto dal maggiore provento valutato per i diritti catastali e di scritturato (+ milioni 1.335).

d) *Rimborsi e concorsi nelle spese*

Il bilancio in esame prevede rimborsi e concorsi per complessivi milioni 48.202,7, inferiore di milioni 610 rispetto a quelli previsti per il corrente esercizio. Essi riguardano, soprattutto, il recupero di fondi riferibili a capitoli di spesa ordinaria iscritti negli stati di previsione dei diversi Ministeri (miliardi 15,5), il concorso dei Paesi della N.A.T.O. nelle spese di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa (miliardi 14,6), le somme da versare dalle regioni e dalle provincie di Trento e di Bolzano a titolo di rimborsi e concorsi diversi dovuti allo Stato (miliardi 7,5), i rimborsi dovuti da Aziende autonome per spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato (miliardi 3,8) e quelli dovuti da Amministrazioni e da Enti vari (miliardi 1,1).

e) *Proventi e contributi speciali*

La previsione di milioni 9.197,7 riguarda, essenzialmente, il contributo degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali nella spesa per il trattamento economico del personale addetto al collocamento della manodopera e per la corresponsione del premio speciale di

cui alla legge 22 dicembre 1961, n. 628 (miliardi 3,6), nonché il gettito dei tributi speciali, diritti e compensi di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre 1954, n. 869 e alla legge 14 luglio 1957, n. 580 (miliardi 4,2).

f) *Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro*

La previsione di milioni 4.613 concerne, essenzialmente, gli interessi compresi nelle annualità di ammortamento di anticipazioni concesse ad Amministrazioni statali, Enti locali ed altri diversi (miliardi 2,1), nonché in quelle di anticipazioni effettuate, sui finanziamenti concessi in base agli accordi sui prodotti agricoli stipulati con gli Stati Uniti d'America, per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, per lo sviluppo della piccola proprietà contadina, per provvidenze creditizie a favore della zootecnia e per agevolare l'industria alberghiera e le industrie esportatrici italiane (miliardi 2).

Le variazioni risultanti per questo gruppo di proventi sono determinate dallo sviluppo dei piani di ammortamento.

g) *Entrate diverse*

Il gettito delle entrate diverse, valutato in complessivi milioni 85.101,6 riguarda per milioni 63.759 la parte ordinaria e per milioni 21.342,6 quella straordinaria.

In tali cespiti sono comprese: le ritenute sugli stipendi, aggi e pensioni (miliardi 30), le entrate eventuali e diverse dei Ministeri (miliardi 11), quelle per il saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per tasso di circolazione e partecipazione dello Stato agli utili di gestione (miliardi 8,3), le entrate derivanti dall'alienazione di beni immobili infruttiferi dismessi dal Ministero della difesa (miliardi 12), la quota del 65 per cento degli utili netti annuali dell'Ente Nazionale Idrocarburi da versare allo Stato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 febbraio 1953, n. 136 (miliardi 4,5), nonché il provento di tasse portuali (miliardi 4,3).

Le entrate in esame presentano, rispetto al 1962-63, un aumento netto di milioni 2.741,6 essenzialmente determinato dai diritti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che si prevede di realizzare ai sensi della legge 16 luglio 1962, n. 922 (+ milioni 2.507), dalle entrate derivanti, ai termini della legge 18 agosto 1962, n. 1360, dalla gestione del grano estero (+ milioni 2.000), nonché dai previsti minori introiti per alienazione di beni immobili infruttiferi dismessi dal Ministero della difesa (— miliardi 3).

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D I S A V A N Z O

Come si è già posto in evidenza, il disavanzo di parte effettiva per l'esercizio 1963-64 viene a risultare in milioni 389.064,1 (il corrispondente disavanzo recato dalle previsioni iniziali per il corrente esercizio 1962-63 è di milioni 278.815,9).

I rapporti entrata-spesa e disavanzo-spesa risultano come dallo specchio che segue, nel quale sono anche riportate le corrispondenti percentuali relative alle previsioni dell'esercizio ora in corso.

	Spesa (in milioni di lire)	ENTRATA		DISAVANZO	
		In milioni di lire	In percentuale della spesa	In milioni di lire	In percentuale della spesa
Esercizio 1962-63	4.761.028,2	4.482.212,3	94,1	278.815,9	5,9
Esercizio 1963-64	5.654.340 -	5.265.275,9	93,1	389.064,1	6,9

In sostanza, quindi, nelle previsioni per il nuovo esercizio le entrate effettive coprono il 93,1 per cento delle spese della medesima categoria.

Il disavanzo effettivo, nell'indicato importo di miliardi 389,1, è largamente superato dalle spese per investimenti da effettuare a carico della parte effettiva del bilancio che, come verrà meglio precisato in seguito, ammontano a miliardi 900,4.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. — MOVIMENTO DI CAPITALI

Per questa categoria le previsioni relative alla nuova gestione si riassumono come appresso, in raffronto con quelle approvate per il corrente esercizio finanziario:

	Previsioni dell'esercizio 1962-63	Previsioni dell'esercizio 1963-64	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Spesa	411.687,7	469.828 -	+ 58.140,3
Entrata	37.188,2	53.296,7	+ 16.108,5
Eccedenza della spesa sull'entrata	374.499,5	416.531,3	+ 42.031,8

S P E S A

Per quanto riguarda la spesa, l'indicato complessivo importo di milioni 469.828, risulta così costituito in raffronto con le corrispondenti previsioni iniziali per la corrente gestione:

	Previsioni dell'esercizio 1962-63	Previsioni dell'esercizio 1963-64	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Estinzione di debiti	231.850,5	279.645,8	+ 47.795,3
Accensioni di crediti	57.942,5	72.790 -	+ 14.847,5
Partite che si compensano con l'entrata . .	11.290,2	12.557,7	+ 1.267,5
Anticipazioni diverse	2.728 -	2.828 -	+ 100 -
Partecipazioni azionarie	65.500 -	50.500 -	- 15.000 -
Riscatti di ferrovie	6,5	6,5	—
Fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso	42.370 -	51.500 -	+ 9.130 -
	411.687,7	469.828 -	+ 58.140,3

Le spese per estinzione di debiti riguardano essenzialmente:

il rimborso dei buoni del tesoro novennali 5 per cento a premi, con scadenza 1° aprile 1964, la cui emissione venne autorizzata con legge 31 luglio 1954, n. 612 (miliardi 229);

l'ammortamento di debiti redimibili dello Stato (miliardi 11,6, di cui miliardi 7 per i prestiti della ricostruzione 3,50 per cento e 5 per cento, miliardi 2 per il prestito per la riforma fondiaria — redimibile 5 per cento, miliardi 1 per il prestito nazionale redimibile 5 per cento « Trieste », miliardi 1 per il debito redimibile 5 per cento - 1954);

l'ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, a termini della legge 2 giugno 1961, n. 454 (miliardi 14,3);

le somme dovute agli Stati Uniti ad estinzione dei debiti per l'acquisto di materiali residuati di guerra americani, comprese le somministrazioni in lire italiane da effettuarsi in

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dipendenza del paragrafo 3, lettera c) dell'Accordo Bonner-Corbino e del paragrafo g), n. 2 dell'Accordo Taff-Del Vecchio, entrambi relativi ai predetti materiali (miliardi 5,4);

la somma da versare in entrata in corrispondenza della emissione di certificati speciali di credito da rilasciare all'Ufficio italiano dei cambi in relazione alle somme dallo stesso trasferite allo Stato per gli scopi di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1196, sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali (miliardi 10,8);

Per le *accensioni di crediti* la complessiva somma di milioni 72.790 recata dalle nuove previsioni è composta, in prevalenza, dalle poste seguenti:

somma da versare al « Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro novennali e per l'ammortamento di altri titoli del debito pubblico » di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio 1958, n. 84 ed alla legge 23 ottobre 1961, n. 1148 (miliardi 50);

somma da mutuare all'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie, allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane, ai sensi dell'articolo 1 della già citata legge 3 dicembre 1957, n. 1196 (miliardi 10,8);

somma da erogare, ai sensi della legge 27 gennaio 1962, n. 7, per l'ammortamento dei mutui contratti dal Comune di Napoli per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960, nonché per l'esecuzione di opere di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 297 (miliardi 7,5);

versamento all'Istituto mobiliare italiano a costituzione del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889 (miliardi 2,5).

Le *partite che si compensano con l'entrata* sono costituite, per la più gran parte e cioè per milioni 10.875, dai fondi scorta degli Enti militari, di quelli affini (Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo della guardia di finanza e Capitanerie di porto) e, per il restante importo, da talune partite minori.

Per le *anticipazioni diverse* il complessivo importo di milioni 2.828 riguarda, essenzialmente, l'anticipazione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di ospedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (miliardi 2,5).

Per le *partecipazioni azionarie* l'indicato importo di milioni 50.500 concerne, essenzialmente:

per miliardi 45 l'ultima quota della complessiva spesa di miliardi 190 autorizzata dalla legge 21 luglio 1960, n. 785, per l'aumento da 168 miliardi a 358 miliardi del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.);

per miliardi 5 il conferimento dello Stato alla dotazione di un Fondo autonomo da istituirsi presso il Mediocredito, per le operazioni di finanziamento connesse con il pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Le somme accantonate sul « *fondo speciale* » per il complessivo importo di miliardi 51,5 si riferiscono ai seguenti provvedimenti legislativi concernenti:

disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiarie e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (miliardi 25);

nuova autorizzazione di spesa a favore del fondo di rotazione previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 (miliardi 10);

norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie (miliardi 15);

trasformazione dell'U.N.R.R.A.-Casas in Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) (miliardi 1,5).

I *rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro* riguardano essenzialmente: per miliardi 2,6 il recupero dai Comuni debitori delle somme anticipate all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma ed all'Istituto fisioterapico Santa Maria e San Gallicano per quote di spedalità per degenti non romani; per miliardi 3,4 le quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse dal Tesoro a Ministeri, Province, Comuni ed altri Enti; per miliardi 2, la 1^a delle 15 annualità da corrispondere dall'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie, a rimborso dei mutui concessi dal Ministero del Tesoro, ai termini della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, per miliardi 1,5 il recupero delle somme anticipate dalla 1^a Giunta del C.A.S.A.S. per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra e per miliardi 1,1 le annualità a carico di Province, Comuni ed altri Enti morali per debiti verso lo Stato.

Per le *partite compensative*, si rinvia a quanto già detto trattando della spesa.

Le *accensioni di debiti* concernono, in gran parte, le somme da trasferire allo Stato dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della già citata legge 3 dicembre 1957, n. 1196, da concedere in mutuo all'Istituto centrale per il credito a medio termine per l'estensione dei finanziamenti a medio termine alle industrie esportatrici italiane, nonché il ricavo della emissione di certificati speciali di credito da rilasciare al predetto Ufficio italiano dei cambi, in relazione alle somme dallo stesso trasferite allo Stato, ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1957, n. 1196 (miliardi 21,6).

Le *entrate per vendita di beni ed affrancamento di canoni* comprendono milioni 1.000 per la vendita di beni immobili fruttiferi.

Il maggiore introito complessivo netto di milioni 16.108,5 risultante dal raffronto con le corrispondenti previsioni per il 1962-63, è soprattutto, determinato dalle maggiori somme da trasferire allo Stato dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1957, n. 1196, da concedere in mutuo all'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie per estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine alle industrie esportatrici italiane (+ miliardi 10,9).

4. — SPESE DI INVESTIMENTO

A conclusione dell'illustrazione relativa al bilancio dello Stato, è di notevole rilievo precisare quanta parte della spesa pubblica destinata a spese di carattere produttivo — e cioè a spese di investimento — contribuisca al potenziamento dell'economia nazionale. Dette spese risultano di complessivi milioni 1.004.647,2 delle quali milioni 900.443,3 a carico della parte effettiva del bilancio e milioni 104.203,9 della categoria « movimento di capitali ».

Il raffronto tra le dotazioni per il nuovo esercizio concernenti le spese in parola e quelle corrispondenti relative alla corrente gestione, distintamente per settori di intervento e per categorie di bilancio, risulta dal prospetto che segue:

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

	PARTE EFFETTIVA			MOVIMENTO DI CAPITALI			IN COMPLESSO		
	Esercizio 1962-63	Esercizio 1963-64	Differenze	Esercizio 1962-63	Esercizio 1963-64	Differenze	Esercizio 1962-63	Esercizio 1963-64	Differenze
	(milioni di lire)								
Opere pubbliche straordinarie (comprese quelle edilizie e le opere stradali in gestione all'A.N.A.S.)	364.879,1 (a)	465.162,4 +	100.283,3	2.677 -	2.500,1 -	176,9	367.556,1 (a)	467.662,5 +	100.106,4
Interventi nel campo delle opere pubbliche e nei settori economici da attuarsi a cura della Cassa del Mezzogiorno .	(a) 227.350 -	209.850 -	17.500 -	-	-	-	(a) 227.350 -	209.850 -	17.500 -
Agricoltura e bonifica	93.294,1	72.543,6 -	20.750,5	12.094,9	37.039,9 +	24.945 -	105.389 -	109.583,5 +	4.194,5
Interventi a favore dell'industria nazionale	31.791,9	26.422,2 -	5.369,7	76.104,2	64.358,3 -	11.745,9	107.896,1	90.780,5 -	17.115,6
Addestramento professionale dei lavoratori e cantieri di rimboschimento .	8.000 -	8.000 -	-	-	-	-	8.000 -	8.000 -	-
Partecipazioni ad Enti ed Organismi internazionali a carattere economico	6.601,5	10.180 - +	3.578,5	-	-	-	6.601,5	10.180 - +	3.578,5
Spettacolo, radiotelediffusione e turismo	24.714,7	24.519,7 -	195 -	47,5	-	47,5	24.762,2	24.519,7 -	242,5
Interventi nel settore dei trasporti e delle comunicazioni	38.920 -	43.675,2 +	4.755,2	-	-	-	38.920 -	43.675,2 +	4.755,2
Mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche, sanitarie, didattiche; acquisto, riparazione e ricollocamento in sito di opere d'arte; altri interventi diversi	42.738,4	40.090,2 -	2.648,2	3.288,3	305,6 -	2.982,7	46.026,7	40.395,8 -	5.630,9
	838.289,7	900.443,3 +	62.153,6	94.211,9	104.203,9 +	9.992 -	932.501,6	1.004.647,2 +	72.145,6

(a) Le spese per l'attuazione del piano per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, considerate nei dati relativi al 1962-63 negli interventi da attuare a cura della Cassa del Mezzogiorno in relazione a quanto previsto dal disegno di legge allora in corso, nei dati per il 1963-64 sono comprese nel settore delle opere pubbliche straordinarie; ciò in quanto la legge 11 giugno 1962 n. 588 dispone che l'esecuzione delle opere venga effettuata a cura della Regione Sarda riservando alla Cassa predetta solo l'espletamento di taluni compiti tecnici.

N. B. - La ripartizione per Ministeri e per categorie di bilancio delle spese di che trattasi può essere desunta dall'allegato G.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dal prospetto che precede risulta che le spese di investimento comprese nel progetto di bilancio per il prossimo esercizio 1963-64, presentano un aumento netto di milioni 72.145,6 (di cui milioni 62.153,6 per la parte effettiva e milioni 9.992 per il movimento di capitali).

Detto incremento netto è determinato da variazioni diverse, delle quali sono da citare, per la loro entità, quelle riguardanti i seguenti settori di intervento:

- Opere pubbliche straordinarie (+ miliardi 100,1);
- Cassa del Mezzogiorno (— miliardi 17,5);
- Agricoltura e bonifica (+ miliardi 4,2);
- Industria (— miliardi 17,1);
- Trasporti e comunicazioni (+ miliardi 4,8).

Per quanto concerne il settore delle *opere pubbliche straordinarie*, l'incremento netto di miliardi 100,1 è determinato da variazioni opposte, delle quali sono da citare quelle riguardanti:

le spese per l'attuazione di un piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna autorizzate dalla legge 11 giugno 1962, n. 588, già considerate tra gli interventi da attuarsi a cura della Cassa per il Mezzogiorno (+ miliardi 20);

il maggior contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana determinato ai sensi della legge 27 giugno 1962, n. 886, da impiegarsi nell'esecuzione di opere pubbliche (+ miliardi 17);

le maggiori somme autorizzate, per l'esercizio di che trattasi, dalle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, concernente la classificazione e la sistemazione di strade provinciali (+ miliardi 8), 24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali (+ miliardi 5,9) e 13 agosto 1959, n. 904, sulla sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza (+ miliardi 1);

gli interventi a favore dell'edilizia scolastica recati dalle leggi 26 gennaio 1962, n. 17 e 24 luglio 1962, n. 1073 (+ miliardi 6,4);

la spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni e integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari, autorizzata dalla legge 21 aprile 1962, n. 195 (+ miliardi 3);

le provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961, recate dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4 (+ miliardi 2);

le provvidenze disposte con la legge 23 dicembre 1962, n. 1844, per il risanamento igienico-urbanistico della Città Vecchia di Bari (+ miliardi 1,8).

In aumento incidono anche le maggiori autorizzazioni di spesa proposte col disegno di legge di approvazione dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici (+ miliardi 19,5, di cui miliardi 4,3 per nuovi limiti di impegno), nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione ai provvedimenti legislativi concernenti, tra l'altro, la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per i lavoratori (+ miliardi 12); l'aumento dei limiti di impegno di cui all'art. 6 della legge 31 ottobre 1962, n. 1500, di approvazione dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63 (+ miliardi 7); la trasformazione dell'U.N.R.R.A.-Casas in Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale I.S.E.S. (+ miliardi 1,5). Questi ultimi provvedimenti, si sono concretati in legge, rispettivamente, 14 febbraio 1963, n. 60; 19 gennaio 1963, n. 17 e 15 febbraio 1963, n. 133.

Circa gli interventi nel campo delle *opere pubbliche e nei settori economici da attuarsi a cura della Cassa del Mezzogiorno*, la contrazione di miliardi 17,5, come già accennato, è da attribuire alla circostanza che le spese per l'attuazione del piano per favorire la rinascita

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

economica e sociale della Sardegna sono considerate, per il 1963-64, tra gli interventi del settore delle opere pubbliche straordinarie.

Relativamente al settore dell'*agricoltura ebonifica*, l'aumento di miliardi 4,2 è determinato da variazioni operanti in senso opposto, delle quali particolare rilievo hanno quelle connesse con l'accantonamento, in relazione al provvedimento recante disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiari e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (+ miliardi 34,3) e con la cessazione della spesa autorizzata dalla legge 9 luglio 1957, n. 600, sul finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano (— miliardi 33,7).

Sono, altresì, da segnalare per tale settore le variazioni dipendenti dalle leggi 18 agosto 1962, n. 1360, per interventi a favore della montagna (+ miliardi 3,1) e 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (+ miliardi 2,2).

Per quanto riguarda gli interventi a favore dell'*industria*, l'indicata contrazione netta di miliardi 17,1 è essenzialmente determinata dalle minori spese autorizzate per l'esercizio 1963-64 dalle leggi 21 luglio 1960, n. 785, per l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale — I.R.I. — (— miliardi 10) e 11 agosto 1960, n. 933, per il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (— miliardi 9,7), nonché dalla cessazione della spesa per l'aumento del capitale della Società mineraria carbonifera sarda « CARBOSARDA » autorizzata dalla legge 16 luglio 1960, n. 756 (— miliardi 2,5).

Per contro in aumento opera, fra l'altro, la maggiore somma da mutuare all'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie (Mediocredito), allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane (+ miliardi 5,4).

Infine, per quanto attiene agli *interventi nel campo dei trasporti e delle comunicazioni*, l'incremento è prevalentemente determinato dall'accantonamento effettuato in relazione al provvedimento concernente integrazione degli stanziamenti previsti dall'art. 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, riguardante provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, concretatosi in legge 18 febbraio 1963, n. 318 (+ miliardi 6).

Una valutazione del volume complessivo degli investimenti di cui verrà a beneficiare l'economia nazionale con le dotazioni proposte per il medesimo esercizio, può essere effettuata considerando, in aggiunta agli investimenti diretti delle Amministrazioni dello Stato, quelli stimolati dal concorso statale ed escludendo gli investimenti già effettuati in precedenti esercizi, tuttora impegnanti il bilancio con effetti protratti.

In relazione a ciò gli investimenti complessivi che si inquadrano nel programma di sviluppo economico si aggireranno, nel 1963-64, sui 1.800 miliardi di lire. In tale complesso trovano preminente considerazione i settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura e bonifica e dell'industria, i quali beneficieranno anche degli investimenti attuati attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, ed il settore dei trasporti e delle comunicazioni.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. — SPESE PLURIENNALI

La complessiva spesa di miliardi 6.124,2 compresa nel progetto di bilancio per l'esercizio 1963-64, include miliardi 1.037 per spese straordinarie ad incidenza pluriennale, di cui miliardi 903,3 a carico della parte effettiva e miliardi 133,7 della categoria movimento di capitali.

L'incidenza finanziaria sui successivi esercizi degli oneri in parola risulta dal prospetto che segue nel quale gli oneri medesimi sono raggruppati a seconda che riguardino annualità relative a prestazioni da riferire alla competenza di precedenti esercizi finanziari, ovvero limiti di impegno e spese in annualità per prestazioni da attribuire alla competenza del 1963-64 o, infine, oneri recati da programmi poliennali relativamente alla quota afferente ai singoli esercizi, nonché da annualità decorrenti dall'esercizio 1964-65 o da quelli successivi:

	Esercizio 1963-64	Esercizio 1964-65	Esercizio 1965-66	Esercizio 1966-67	Esercizio 1967-68	Esercizio 1968-69	Esercizio 1969-70 e successivi	Totale
	(miliardi di lire)							
Oneri per annualità relative a prestazioni da riferire alla competenza di esercizi anteriori al 1963-64:								
di parte effettiva	208,4	217,2	216,1	216,6	212,6	212,7	3.660,8	4.736 -
per movimento di capitali	23,5	23,3	23,5	25 -	24,7	24 -	437,5	558 -
	231,9	240,5	239,6	241,6	237,3	236,7	4.098,3	5.294 -
Oneri recati da limiti di impegno e da annualità decorrenti dal 1963-64:								
di parte effettiva	28,7	33,6	33,8	33,8	33,9	33,1	707,9	876,1
per movimento di capitali	7,7	4,4	4,5	4,8	5,1	5,4	110,2	134,4
	36,4	38 -	38,3	38,6	39 -	38,5	818,1	1.010,5
Oneri recati da programmi poliennali per la quota afferente ai singoli esercizi nonché da annualità decorrenti dall'esercizio 1964-65 o da quelli successivi:								
di parte effettiva	666,2	699,2	457,2	398,6	308,2	288,1	2.603,1	4.754,4
per movimento di capitali	102,5	86 -	89,7	90,1	9,1	10,2	312,5	597,6
	768,7	785,2	546,9	488,7	317,3	298,3	2.915,6	5.352 -
<i>In complesso:</i>								
a carico della parte effettiva	903,3	950 -	707,1	649 -	554,7	533,9	6.971,8	10.366,5
a carico del movimento di capitali	133,7	113,7	117,7	119,9	38,9	39,6	860,2	1.290 -
	1.037 -	1.063,7	824,8	768,9	593,6	573,5	7.832 -	11.656,5

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I dati esposti non considerano le spese da finanziare, ai sensi delle relative disposizioni legislative, con la contrazione di mutui e quelle connesse con operazioni di debito pubblico.

Per quanto concerne gli oneri per annualità relative a prestazioni da riferire alla competenza di esercizi anteriori al 1963-64, ammontanti in complesso a miliardi 5.294 oltre a miliardi 231,9 a carico del 1963-64, va precisato che essi riguardano soprattutto:

— contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 30,9 per il 1963-64 e miliardi 795,2 per gli esercizi successivi);

— concorsi e sussidi per opere di edilizia scolastica di interesse di enti locali (1963-1964: miliardi 23,6; esercizi successivi: miliardi 686);

— concorsi e sussidi per l'esecuzione di altre opere di interesse di enti locali (miliardi 32,7 per il 1963-64 e miliardi 977,7 a carico dei successivi esercizi);

— contributi per la riparazione di danni bellici (esercizio 1963-64: miliardi 15,4; esercizi successivi: miliardi 300,3);

— contributi trentennali per l'attuazione del piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729 (miliardi 9,2 per il 1963-64 e miliardi 253,9 per gli esercizi successivi);

— ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento del piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, ai sensi della legge 2 giugno 1961, n. 454 (miliardi 18,1 e miliardi 7,5 a carico del 1963-64; miliardi 190,4 e miliardi 213,7 di quelli successivi, rispettivamente, per quota interessi e quota capitale);

— quota capitale compresa nelle rate di ammortamento di mutui contratti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, da rimborsare dal Tesoro ai sensi della legge 27 aprile 1962, n. 211 (esercizio 1963-64: miliardi 16,6; esercizi successivi: miliardi 471,3);

— spese per l'ammortamento dei mutui contratti dal Comune di Napoli per la copertura dei disavanzi economici dei propri bilanci dal 1946 al 1960 e delle obbligazioni emesse per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie (miliardi 10,3 nel 1963-64; miliardi 175,7 negli esercizi successivi).

Circa i limiti di impegno e le spese in annualità decorrenti dall'esercizio 1963-64, sul quale incidono per miliardi 36,4, essi concernono soprattutto:

— un nuovo limite di impegno per la concessione di contributi trentennali per l'attuazione del piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali, di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729 (1963-64: miliardi 5,9; esercizi successivi: miliardi 171,1);

— concorsi e sussidi per opere di edilizia scolastica di cui alla legge 24 luglio 1962, n. 1073 (miliardi 3,3 nel 1963-64 e miliardi 112,5 nei successivi esercizi);

— contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 3,2 nel 1963-64 e miliardi 108,8 negli esercizi successivi);

— rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della quota capitale del mutuo da contrarre ai sensi della legge 27 aprile 1962, n. 211 (miliardi 149,9 negli esercizi 1964-65 e successivi);

— ammortamento dei mutui da contrarre per il finanziamento del piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 (miliardi 11,5 nel 1963-64 e miliardi 177,7 negli esercizi successivi, comprensivi sia della quota interessi, sia della quota capitale).

Infine, per quanto concerne gli oneri recati da programmi poliennali e le annualità decorrenti dall'esercizio 1964-65 o da quelli successivi, ammontanti in complesso a miliardi 5.352 oltre a miliardi 768,7 compresi nel bilancio 1963-64, essi riguardano, soprattutto:

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— l'annualità da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 634 (miliardi 180 per ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65; con il che viene ad esaurirsi la spesa autorizzata dalla citata legge n. 634 del 1957);

— l'esecuzione di opere straordinarie in Calabria a cura della predetta Cassa per il Mezzogiorno, ai termini delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 10 luglio 1962, n. 890 (1963-64: miliardi 29; nei successivi tre esercizi: complessivi miliardi 83);

— il piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (legge 11 giugno 1962, n. 588: esercizio 1963-64 miliardi 20; esercizi successivi miliardi miliardi 335);

— la sistemazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade statali o di primaria importanza e l'esecuzione del programma autostradale (leggi 13 agosto 1959, n. 904 e 18 dicembre 1962, n. 1748: miliardi 25,5 nel 1963-64 e miliardi 141 negli esercizi successivi, di cui miliardi 135 nel triennio 1964-65/1966-67);

— la classificazione, sistemazione e manutenzione delle strade di uso pubblico (legge 12 febbraio 1958, n. 126 e successive modificazioni: miliardi 41 nel 1963-64 e miliardi 215 nei cinque esercizi successivi);

— il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali approvato con legge 24 luglio 1961, n. 729 (1963-64 miliardi 10; esercizi successivi miliardi 504);

— le spese per la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra (1963-64 miliardi 21,7; esercizi successivi miliardi 457,7);

— il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle quote capitale dei mutui da contrarre ai sensi della legge 27 aprile 1962, n. 211 (miliardi 561 negli esercizi 1965-66 e successivi);

— le sovvenzioni per costruzione ed esercizio di ferrovie concesse (miliardi 15,3 per il 1963-64 e miliardi 335,1 per quelli successivi);

— la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 (miliardi 12 per il 1963-64 e miliardi 188 per quelli successivi);

— le sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi (1963-64 miliardi 26,9; esercizi successivi miliardi 462,9);

— l'ammortamento dei mutui da contrarre per il finanziamento del piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura ai sensi della legge 2 giugno 1961, n. 454 (miliardi 256,9, di cui miliardi 66,2 per quote interessi e miliardi 190,7 per quote capitale);

— l'ammortamento dei mutui da contrarre per il finanziamento dei programmi di costruzione di case per i lavoratori agricoli ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (miliardi 251,9, di cui miliardi 92 per quota interessi e miliardi 159,9 per quota capitale).

Per maggiori elementi di dettaglio circa le spese pluriennali si rinvia all'allegato ed ai suoi sub allegati.

II. - AZIENDE AUTONOME

Delle diverse Aziende autonome dello Stato, interessano maggiormente, per l'entità del movimento relativo e per i riflessi che le risultanze delle rispettive gestioni hanno sul bilancio statale, le seguenti:

- Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
- Amministrazione dei monopoli di Stato;
- Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
- Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- Azienda nazionale autonoma delle strade.

I bilanci di tali Amministrazioni vengono illustrati, in dettaglio, in appositi allegati alla presente esposizione, ai quali, perciò, si rinvia.

Al fine, peraltro, di fornire elementi complessivi di orientamento, nel quadro che segue vengono esposte le risultanze d'insieme dei singoli bilanci, raggruppando le entrate e le spese in relazione alle loro caratteristiche più salienti:

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	E N T R A T E			S P E S E				TOTALE COMPLE- SIVO	
	Proprie della Azienda	Somministrazioni dello Stato		TOTALE COMPLE- SIVO	Per le occorrenze della gestione				Avanzo da versare al Tesoro
		per le occor- renze della gestione	per altri titoli		Personale	Servizi	In complesso		
Ferrovie (a)	(b) 452.632,6	—	(c) 81.135,9	533.768,5 (d)	286.999 —	208.269,5	495.268,5	38.500 —	533.768,5
Monopoli	146.518,2	—	—	146.518,2 (e)	37.286,6	97.697,1	134.983,7	—	146.518,2
Poste e telegrafi (a)	237.734,6	10.032,1	—	247.766,7	188.881 —	46.929,3	235.810,3	11.956,4	247.766,7
Azienda di Stato per i ser- vizi telefonici (a)	53.611 —	—	—	53.611 — (g)	17.985,5	11.399 —	29.384,5	12.344 —	53.611 —
Azienda nazionale autonoma delle strade (h)	2.358 — (i)	83.821,2 (l)	62.762,1	148.941,3	19.207,9	28.850,5	48.058,4	100.882,9	148.941,3
	892.854,4	93.853,3	143.898 —	1.130.605,7	550.360 —	393.145,4	943.505,4	163.683,3	1.130.605,7

(a) Parte ordinaria.

(b) Di cui milioni 25.710 da anticiparsi dalla Cassa depositi e prestiti a copertura del disavanzo della gestione.

(c) Di cui milioni 59.000 per rimborso dei minori introiti derivanti dall'effettuazione di trasporti gratuiti ed a tariffa ridotta e dei disavanzi delle linee a scarso traffico mantenute in esercizio per motivi economico-sociali di interesse generale, milioni 16.598 per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di leggi e milioni 5.537,9 per rimborso delle rate di ammortamento delle quote dei mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, destinate alla ricostruzione e alla riparazione del materiale e degli impianti distrutti o danneggiati per cause di guerra.

(d) Esclusi gli oneri per il personale retribuito direttamente a carico delle gestioni speciali ed autonome (milioni 36.739), nonché quelli per pensioni e sussidi fronteggiati dagli appositi fondi autonomi con risorse proprie, non aventi incidenza sull'esercizio ferroviario (milioni 7.229,5), e con il contributo del Tesoro di cui alla legge 29 novembre 1962, n. 1688 (milioni 47.864,1). Considerando anche tali importi, la spesa per il personale dell'Azienda di cui trattasi si stabilisce in milioni 378.831,6 e quella complessiva per il personale delle amministrazioni autonome in milioni 642.192,6.

(e) Compresi milioni 550 per il personale assunto per lavori stagionali ed occasionali relativi al servizio delle saline.

(f) Di cui milioni 9.758,1 da anticiparsi dalla Cassa depositi e prestiti a parziale copertura del disavanzo della gestione.

(g) Le spese per il personale dell'Amministrazione postale, in servizio presso l'Azienda dei telefoni (milioni 255), sono considerate tra le spese di personale di questa Azienda che provvede a rimborsare l'Amministrazione predetta unitamente alle spese per le pensioni relative al personale telefonico passato alle dipendenze dei concessionari di zona (milioni 650).

(h) Escluse le partite compensative.

(i) Contributo annuo ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181.

(l) Di cui milioni 62.750 per lavori e milioni 12,1 quale contributo sostitutivo del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da parte di aziende industriali e commerciali.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dal prospetto che precede risulta che per le cinque Aziende considerate, le spese di gestione, nel complessivo importo di milioni 948.505,4, riguardano per milioni 550.360 gli oneri di personale e per milioni 393.145,4 quelli per i servizi con un'incidenza, quindi, dei detti oneri di personale, sul complesso della spesa, pari al 58,3 per cento della spesa stessa.

Le entrate proprie delle Aziende suddette ammontano a milioni 892.854,4, pari al 94,6 per cento delle spese complessive di gestione.

Gli oneri di personale, riferiti alla parte gravante sull'esercizio delle singole Aziende, corrispondono al 61,6 per cento delle entrate stesse.

Quanto all'ammontare complessivo di questi oneri, va rammentato che l'importo di milioni 550.360 suindicato, che concorre agli oneri di esercizio delle diverse Amministrazioni autonome, è da integrare per le Ferrovie dello Stato, con le somme erogate direttamente a carico di gestioni speciali ed autonome (milioni 36.739), nonchè con quelle relative ad oneri per pensioni e sussidi fronteggiati dagli appositi fondi direttamente con proprie risorse (milioni 7.229,5) e con l'apposito contributo del tesoro determinato ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1688 (milioni 47.864,1). Tenuto conto di tali poste le spese di che trattasi vengono a stabilirsi in milioni 642.192,6.

SPESE PER IL PERSONALE

Le spese per il personale delle cinque principali Amministrazioni autonome considerate, nell'indicato importo di milioni 550.360, presentano, rispetto alle corrispondenti previsioni per il 1962-63, una diminuzione netta di milioni 11.197,7, essenzialmente determinata dalla diversa impostazione nel bilancio dell'Azienda delle ferrovie del contributo dello Stato alle spese dei Fondi pensioni e sussidi al personale ferroviario, nonchè alla diversa misura del contributo dell'Azienda predetta ai medesimi fondi in relazione a quanto disposto dalla legge 29 novembre 1962, n. 1688 (per maggiori dettagli si rinvia all'allegato I concernente l'analisi del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato) che ha comportato una minore spesa a carico dell'esercizio ferroviario di complessivi milioni 50.973,6. Prescindendo da tale causa le spese in parola presentano, in effetti, un aumento di miliardi 39,8 a determinare il quale concorrono, soprattutto:

l'attribuzione al personale delle Ferrovie dello Stato di un assegno temporaneo, relativamente alla quota finanziata dall'Azienda con mezzi propri;

le modifiche ed integrazioni allo stato giuridico ed al trattamento economico degli assuntori ferroviari;

la nuova misura dell'indennità integrativa speciale determinata, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, con decreto del Ministro del tesoro 30 marzo 1962, in relazione alle modifiche intervenute nell'indice del costo della vita;

l'adeguamento degli stanziamenti tenuto conto della situazione numerica del personale in attività di servizio e dello stato degli impegni per quello in quiescenza.

E' da tener presente, poi, quanto già detto trattando delle analoghe spese a carico del bilancio dello Stato, circa gli accantonamenti effettuati in relazione a provvedimenti in corso all'atto della predisposizione del progetto di bilancio, riguardanti, tra l'altro, per miliardi 59,3 (a) personale di Amministrazioni autonome e per miliardi 15,2 promiscuamente detto personale e quello dei diversi Ministeri.

Nel prospetto che segue le spese di che trattasi vengono esposte distintamente a seconda che riguardino il personale in attività di servizio o quello in quiescenza:

(a) Così costituiti: attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (legge 28 gennaio 1963, n. 27: miliardi 26,6); a quello delle Ferrovie dello Stato (legge 6 febbraio 1963, n. 45: miliardi 20) e dei Monopoli di Stato (legge 28 gennaio 1963, n. 30: miliardi 4); modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e successive disposizioni, relativamente al personale di Uffici locali, agenzie e ricevitorie postali (legge 2 marzo 1963, n. 307: miliardi 7); ritocco dei criteri di liquidazione delle pensioni ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (legge 2 marzo 1963, n. 266: miliardi 1,7).

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			PERSONALE IN QUIESCENZA			IN COMPLESSO		
	Esercizio 1962-63	Esercizio 1963-64	Differenze	Esercizio 1962-63	Esercizio 1963-64	Differenze	Esercizio 1962-63	Esercizio 1963-64	Differenze
	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)
Ferrovie	218.934	249.874	+ 30.940	88.098,6	37.125	— 50.973,6	307.032,6	286.999	— 20.033,6
Monopoli	29.900	28.948,6	— 951,4	8.531	8.338	— 193	38.431	37.286,6	— 1.144,4
Poste e telegrafi	164.141,7	168.164	+ 4.022,3	19.072	20.717	+ 1.645	183.213,7	188.881	+ 5.667,3
Telefoni	13.862,4	15.714,9	+ 1.852,5	1.898,6	2.270,6	+ 372	15.761	17.985,5	+ 2.224,5
Azienda nazionale autonoma delle strade	15.254	17.189,5	+ 1.935,5	1.865,4	2.018,4	+ 153	17.119,4	19.207,9	+ 2.088,5
	442.092,1	479.891	+ 37.798,9	119.465,6	70.469	— 48.996,6	561.557,7	550.360	— 11.197,7

(milioni di lire)

(a) Esclusi la spesa per il personale retribuito direttamente a carico delle gestioni speciali ed autonome (milioni 31.602 per il 1962-63 e milioni 36.739 per il 1963-64), l'onere per le pensioni e sussidi fronteggiati dagli appositi fondi autonomi con riserve proprie, non aventi incidenza diretta sull'esercizio dell'Azienda (milioni 7.379,5 per il 1962-63 e milioni 7.229,5 per il 1963-64), nonché, relativamente all'esercizio 1963-64, il contributo del Tesoro al Fondo pensioni e sussidi (milioni 47.864,1) stabilito dalla legge 29 novembre 1962, n. 1688, ed escluse, relativamente all'esercizio 1962-63, le competenze al personale di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie in servizio presso l'Azienda dei telefoni, considerate tra le spese di quest'ultima Azienda (milioni 2).

(b) Compresi gli oneri per il personale assunto per i lavori stagionali ed occasionali occorrenti per il servizio delle saline (milioni 550 per entrambi gli esercizi).

(c) Escluse le competenze al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in servizio presso l'Azienda dei telefoni, perchè considerate tra le spese di quest'ultima Azienda (milioni 218 per il 1962-63 e milioni 255 per il 1963-64).

(d) Gli oneri per le pensioni a personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici passati alle dipendenze di concessionari di zona sono conteggiati nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, dell'ammontare relativo l'Azienda dei telefoni assume annualmente il carico, ma al solo scopo di effettuare il rimborso dell'onere all'Amministrazione predetta che lo iscrive tra le entrate del proprio bilancio. Pertanto l'onere per pensioni risultante dal bilancio dell'Amministrazione postale e telegrafica, viene diminuito della parte interessante l'Azienda dei telefoni (milioni 650 per entrambi gli esercizi), perchè classificata tra le spese di quest'ultima Azienda.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le spese per il personale comprese nei bilanci delle cinque Aziende considerate, per l'esercizio 1963-64, sempre distinte a seconda che riguardino il trattamento di attività di servizio o il debito vitalizio ed i trattamenti similari, vengono poste a raffronto nel prospetto che segue con le analoghe spese risultanti dalle previsioni iniziali dei cinque precedenti esercizi finanziari:

ESERCIZI FINANZIARI	SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				DEBITO VITALIZIO E TRATTAMENTI SIMILARI			Totale spese personale
	Assegni fissi	Compe- tenze acces- sorie	Oneri previ- denziali	Totale	Pensioni	Tratta- menti similari	Totale	
	(miliardi di lire)							
1958-59	216,4	65,1	11,4	292,9	95,2	0,1	95,3	388,2
1959-60	218,2	69,2	12,8	300,2	99,6	0,1	99,7	399,9
1960-61	238,7	75,6	13,2	327,5	112,6	0,1	112,7	440,2
1961-62	267,2	87,9	15,2	370,3	118,9	0,1	119,0	489,3
1962-63	306,4	119,2	16,5	442,1	119,4	0,1	119,5	561,6
1963-64	334,1	127,2	18,6	479,9	70,4	0,1	70,5	550,4

Sull'andamento delle spese in questione hanno influito, oltre alle variazioni nella consistenza del personale, la naturale espansione degli oneri, nonché gli effetti di intervenuti provvedimenti, tra i quali sono da citare, oltre a quelli cui si è già fatto cenno, i seguenti:

legge 27 maggio 1959, n. 324, sulla revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti;

legge 3 marzo 1960, n. 185, recante modifiche alla predetta legge n. 324 del 1959;

legge 20 ottobre 1960, n. 1227, che ha modificato le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato;

legge 22 dicembre 1960, n. 1564, riguardante miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia spettanti a talune categorie di dipendenti statali;

legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico del personale operaio;

legge 5 marzo 1961, n. 211, sulla disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali;

legge 27 maggio 1961, n. 465, sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

decreto ministeriale 8 giugno 1961, emanato in applicazione della già citata legge n. 324 del 1959, che ha stabilito la nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante dal 1° luglio 1961 al personale in attività di servizio ed in quiescenza;

legge 22 novembre 1961, n. 1286, recante nuove disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario;

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 4 dicembre 1961, n. 1256, che ha determinato le nuove piante organiche della Azienda ferroviaria;

legge 8 dicembre 1961, n. 1265, sulla istituzione del sistema di promozione a ruolo aperto ed altri benefici a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

legge 31 dicembre 1961, n. 1406, riguardante integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, sullo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

SPESE DI INVESTIMENTO

Le previsioni relative al nuovo esercizio finanziario recano, relativamente alle cinque Aziende considerate, spese di investimento per complessivi miliardi 387,8, di cui miliardi 285,2 da effettuare con mezzi propri (il restante importo di miliardi 102,6 concernono investimenti da effettuare con contributi corrisposti a carico del bilancio dello Stato).

Il detto importo di miliardi 285,2 riguarda, per la quasi totalità, il settore dei trasporti e delle comunicazioni, in relazione, soprattutto, alle spese per l'esecuzione del piano quinquennale di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie di cui alla legge 18 dicembre 1959, n. 1142 e del piano decennale per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211, nonché a quelle per l'attuazione di un programma di opere e lavori per il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni approvato con legge 26 luglio 1961, n. 718.

* * *

Alla presente elaborazione sono uniti gli allegati seguenti:

Allegato A - Riepilogo per categorie, delle previsioni per l'esercizio finanziario 1963-1964, poste a raffronto con quelle iniziali per l'esercizio 1962-63.

Allegato B - Ripartizione, in ordinarie e straordinarie, delle previsioni di parte effettiva per l'esercizio finanziario 1963-64, poste a raffronto con quelle iniziali per l'esercizio 1962-63.

Allegato C - Dettaglio delle spese effettive previste per l'esercizio 1963-64, classificate a seconda del loro oggetto, raffrontate con le previsioni iniziali per l'esercizio 1962-63.

Allegato D - Sviluppo per Ministeri della spesa effettiva risultante per l'esercizio 1963-64, in raffronto con le previsioni iniziali per il 1962-63.

Allegato E - Ripartizione, in spese per il personale ed oneri per i servizi, delle previsioni di parte effettiva per l'esercizio finanziario 1963-64, e raffronto con le corrispondenti previsioni iniziali per l'esercizio 1962-63.

Allegato F - Sviluppo delle previsioni di entrata di parte effettiva per l'esercizio finanziario 1963-64, poste a raffronto con quelle iniziali per l'esercizio 1962-63.

Allegato G - Ripartizione per Ministeri e per categorie di bilancio, delle spese di investimento comprese nelle previsioni per l'esercizio 1963-64, in raffronto con le corrispondenti previsioni iniziali per l'esercizio 1962-63.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato H - Dettaglio degli oneri a carattere straordinario relativi a spese pluriennali (esclusi quelli connessi con operazioni di debito pubblico o da finanziare con il ricorso al credito) incidenti sugli esercizi 1964-65 e successivi.

Allegato I - Analisi del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Allegato L - Analisi del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Allegato M - Analisi del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Allegato N - Analisi del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allegato O - Analisi del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

* * *

In appendice alla presente esposizione viene, infine, riferito in merito alle risultanze dell'esercizio finanziario 1961-62, sulla base dei dati provvisori di consuntivo non ancora parificati dalla Corte dei conti.

PAGINA BIANCA